

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

192^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità . . . Pag. 10389
Trasmissione di sentenze 10350

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 10349, 10389
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 10349
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 10349
Presentazione di relazione 10350
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 10388

Discussione:

« Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma » (883), d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma » (951)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 951:

BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali* Pag. 10374, 10378, 10379
CHIARANTE (PCI) 10366, 10378
FASSINO (Misto-PLI) 10383
PARRINO (PSDI) 10379
PISTOLESE (MSI-DN) 10382
SAPORITO (DC) 10370
* SPADOLINI (PRI) 10380
SPITELLA (DC), *relatore* 10373, 10378
ULIANICH (Sin. Ind.) 10364

Discussione e approvazione:

« Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani » (998):

AVELLONE (DC), *relatore* 10386
DI GIESI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 10386
GUERRINI (PCI) 10388
SEGRETO (PSI) 10385

192ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1980

Votazione finale e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1083)
(Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

BENEDETTI (PCI) Pag. 10360
COCO (DC) 10363
FILETTI (MSI-DN) 10359
SARTI, ministro di grazia e giustizia 10352
SCAMARCIO (PSI), relatore 19351

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina 10350

GRUPPI PARLAMENTARI

Elezione di vice presidente 10349

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 10389
Da svolgere in Commissione 10394
Ritiro 10394

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 10364

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1980

. 10394

PETIZIONI

Annunzio 10350

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di vice presidente di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Il Gruppo del Partito socialdemocratico italiano ha comunicato di avere eletto vice presidente del Gruppo stesso il senatore Conti Persini.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

RIVA, BUZIO, PARRINO e CIOCE. — « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimento alla permanenza ed al richiamo in servizio previsti dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 » (1202);

SCHIETROMA, BUZIO, CIOCE, ARIOSTO, CONTI PERSINI, PARRINO e RIVA. — « Assistenza ed incentivi alle imprese per una economica e razionale utilizzazione dell'energia » (1203).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Particolari indennità in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile » (1167), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati **OCCHETTO** ed altri; **TEODORI** ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (1182) (Approvato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 2 dicembre 1980, il senatore Ricci ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Ruggero Ravenna a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita all'11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

G I O V A N N E T T I, segretario:

la signora Silvana Silvestri Faleni, da Livorno, chiede un provvedimento legislativo che estenda agli ultrasessantacinquenni i benefici previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore degli invalidi civili (Petizione n. 81);

il signor Arnaldo Truzzi, da Chiavari (Genova), chiede un provvedimento legislativo che vieti la diffusione di notizie non ufficiali atte ad influenzare il mercato azionario (Petizione n. 82);

il signor Arnaldo Truzzi, da Chiavari (Genova), chiede l'approvazione di un provvedimento legislativo che istituisca un ufficio speciale per la difesa della pubblica moralità (Petizione n. 83);

il signor Arnaldo Truzzi, da Chiavari (Genova), chiede un provvedimento legislativo che vieti di fumare in qualsiasi ambiente chiuso ove siano presenti altre persone e vieti altresì la coltivazione del tabacco sul territorio nazionale (Petizione n. 84).

P R E S I D E N T E. A norma del Regolamento queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale, con lettera del 27 novembre 1980, ha trasmesso copie delle sentenze depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

dell'articolo 18, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. Sentenza n. 151 del 20 novembre 1980 (Doc. VII, n. 38);

dell'articolo 99, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo. Sentenza n. 152 del 20 novembre 1980 (Doc. VII, n. 39).

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura** » (1083) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura », già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SCAMARCIO, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea si articola essenzialmente in tre punti.

Il primo, che corrisponde a gran parte del testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, che la Commissione giustizia ha ritenuto di accogliere integralmente, concerne la riforma della disciplina del funzionamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Questa, come è noto, è afflitta da rilevanti problemi poichè il numero eccessivo dei suoi componenti ne rende difficoltosa la sostituzione ed incide negativamente sugli stessi ritmi di lavoro. Si aggiunga che le recenti modifiche legislative sulla composizione del Consiglio superiore hanno finito per compromettere l'attuazione del principio del rispetto della proporzionalità tra le varie categorie della magistratura, particolarmente rilevante in questo ambito.

Si è pertanto prevista la riduzione del numero dei componenti della sezione e la presenza nel collegio di tutte le categorie in maniera da assicurare sia un più agile svolgimento dei lavori della sezione medesima, sia l'attuazione del principio proporzionale.

Altre innovazioni sono poi la non obbligatorietà per il Presidente della Repubblica di presiedere la sezione e la possibilità che il vice presidente sia sostituito da un altro componente effettivo della sezione, ciò al fine di snellire il procedimento, mentre la permanenza in carica per l'intero quadriennio dei componenti effettivi vuole assicurare maggiore uniformità delle decisioni.

Particolare attenzione si è posta anche alla materia relativa all'azione disciplinare stabilendo termini perentori per il suo promovimento e per il successivo svolgimento del procedimento.

Altre disposizioni, complementari in parte alla materia in oggetto, riguardano la decadenza dall'ufficio dei componenti del Consiglio.

La Commissione ha poi ritenuto all'unanimità di introdurre nel testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera una serie di emendamenti che si possono raccogliere in altri due gruppi.

Il primo gruppo attiene alla introduzione del principio del collocamento d'ufficio fuori ruolo sia dei professori di ruolo delle università eletti componenti del Consiglio superiore, sia dei magistrati componenti elettivi del Consiglio medesimo. Ciò al fine di garantire la massima disponibilità di questi componenti — come d'altronde avviene già per i membri che esercitano la professione forense — alle delicate funzioni ad essi attribuite.

In questa ottica rientra anche la previsione della corresponsione di una indennità di reinserimento, fissata in 15 milioni, da corrispondersi esclusivamente ai componenti laici avvocati, all'atto della cessazione dalla carica.

A questo punto mi corre l'obbligo di precisare che il collocamento fuori ruolo obbligatorio dei componenti laici e togati sa-

rà operativo soltanto a decorrere dall'insediamento del prossimo Consiglio. Per i componenti attualmente in carica, invece, il collocamento fuori ruolo è rimesso alla scelta degli interessati, sia per non alterare lo *status* ad essi garantito all'atto dell'assunzione della carica, sia in considerazione della vicina scadenza del loro mandato. Altrimenti operando si recherebbe danno ai pur legittimi interessi degli attuali componenti, con una gran confusione, in un settore abisognevole di serenità e di fiducia.

Tale precisazione poteva anche sembrare inutile data la chiara enunciazione in proposito dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 9 del presente disegno di legge: l'ho voluta fare, comunque, ad evitare eventuali errori interpretativi.

Il secondo gruppo attiene alla nuova disciplina del meccanismo elettorale concernente i componenti del Consiglio superiore da eleggere da parte dei magistrati, disciplina resa necessaria dalle esigenze, già accennate, di adeguamento alla situazione che in tema di elettorato passivo si è determinata in conseguenza della riforma — introdotta nel 1979 — nel sistema della progressione dei magistrati.

La disciplina proposta si ispira alla finalità di garantire la rappresentanza delle varie categorie rispettando nel contempo il senso del principio della proporzionalità.

La complessità e profondità degli interventi operati nel meccanismo elettorale in questione ha infine suggerito l'introduzione di una disposizione transitoria che proroga di 90 giorni il termine di indizione delle prossime elezioni del Consiglio superiore, essendo l'attuale ormai avviato alla scadenza.

Per tale ragione si sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

S A R T I , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che è sottoposto oggi al nostro esame costituisce certamente uno strumento par-

ziale e limitato, ma significativo, per spingere in avanti quel processo di ammodernamento normativo e strutturale della giustizia che, come ha dichiarato il Presidente del Consiglio presentando il Governo alle Camere, è nostra ferma intenzione promuovere incessantemente. Sapete quali siano i poteri dell'Esecutivo in materia di grazia e giustizia e conoscete l'alto rispetto con cui i ministri guardasigilli si accostano alla magistratura nel presente contesto costituzionale e politico e alla sua autonoma e indispensabile funzione nella vita dello Stato democratico. Non vi meravigliate dunque se sottolineo in primo luogo che il Governo, pur avendo espresso, con l'elaborazione di queste nuove norme, una volontà politica ben precisa, si è tuttavia mosso con grande apertura alle componenti istituzionali e tecniche del sistema giudiziario e non vi stupirete, in secondo luogo, se in questa sede la mia stessa brevissima esposizione rimarcherà soprattutto l'illustrazione fedele dei contenuti del provvedimento che ha adesso svolto, con la consueta lucidità, il relatore senatore Scamarcio, cui va, tra l'altro, il mio personale ringraziamento, assieme a quello che desidero rivolgere, oltre che ai componenti della Commissione giustizia, al mio sottosegretario Gargani che ha personalmente e amorevolmente seguito la vicenda di questo provvedimento, nel suo peraltro abbastanza complesso *iter* parlamentare.

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario Gargani è presente in Aula.

S A R T I , *ministro di grazia e giustizia.* Desidero ringraziare, se mi consente, signor Presidente, il sottosegretario Gargani anche per altre ragioni: il sottosegretario Gargani è avellinese ed io ho molto apprezzato in questi giorni — credo non sia inutile dirlo in questa sede solenne — la sua personale abnegazione che gli ha consentito di fronteggiare al tempo stesso gli onerosi compiti che ho l'abitudine di distribuire tra i miei sottosegretari e quelli di rappresentante di una regione così martoriata.

Su un solo punto che a me sembra prioritario intendo richiamare, onorevoli colleghi, la vostra attenzione, sottolineando che in questa materia il provvedimento al nostro esame rappresenta una conquista particolarmente positiva. Mi riferisco alla parte che concerne la revisione dei dispositivi (il primo gruppo delle norme cui si è riferito il senatore Scamarcio) che regolano la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Questo punto del provvedimento, al di là dei suoi accorgimenti specifici, si iscrive in una logica che esalta doverosamente la massima tutela dell'autonomia del magistrato, bene prezioso, come ho già avuto occasione di dichiarare in quest'Aula, per il funzionamento della giustizia, pur consentendo agli organi costituzionali di esercitare un doveroso controllo perchè nessuno si senta, come si dice, *legibus solutus*, ma al contrario ciascuno, nel quadro delle proprie competenze, concorra a garantire al paese un funzionamento corretto delle istituzioni e, nel caso specifico, una limpida erogazione della giustizia.

Detto questo, sottolineo che, con le norme contenute nel testo, si vuole in pratica semplificare la costituzione e il funzionamento della sezione disciplinare, per superare certi inconvenienti e disfunzioni messi in evidenza dalla pratica, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge del dicembre 1975, che modificò la composizione del Consiglio superiore portando a 30 il numero dei componenti elettivi. Che la composizione pletorica dell'organo e l'impossibilità della sostituzione dei componenti incidesse negativamente sui ritmi di lavoro del Consiglio, mi sembra difficilmente contestabile: di qui la necessità di adottare alcune modifiche. Le soluzioni suggerite dal Governo sono state accolte dalla Camera dei deputati e sono oggi proposte all'approvazione di questa nostra Assemblea. Mi preme sottolineare come sia rispettato il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo il quale la composizione della sezione disciplinare deve assicurare, in misura almeno tendenzialmente proporzionale, la presenza nella sezione di tutte le categorie previste dall'articolo 104 della Costituzione.

È stato poi affrontato — e lo ricordava il senatore Scamarcio — il delicato problema dei termini dell'azione disciplinare e si sono opportunamente introdotti termini rigorosi per il proponimento della stessa azione da parte del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

E vengo ad un punto, come sapete anche per recenti polemiche, assai significativo: questi termini sono stati perentoriamente indicati in un anno dal giorno in cui i titolari dell'azione disciplinare hanno avuto notizia del fatto che può formare oggetto dell'addebito disciplinare. La misura di un anno, proposta nel testo identico a quello approvato dalla Camera, appare particolarmente opportuna e rispondente allo scopo di evitare — per comprensibili ragioni di urgenza — ritardi ingiustificati che potrebbero danneggiare magistrati erroneamente incolpati o frustrare l'accertamento dei fatti in casi di rilevante gravità.

E veniamo al secondo gruppo di norme a cui pure si è riferito con tanta efficacia e rapidità il relatore Scamarcio. Si è previsto che i componenti magistrati del Consiglio superiore debbano essere collocati fuori dal ruolo organico per tutta la durata in carica del Consiglio, in luogo della proposta previsione di una decisione facoltativa da adottarsi in relazione alle esigenze di funzionalità. La modifica appare opportuna anche per la esperienza recentissima la quale dimostra inequivocabilmente quanto delicati ed assorbenti siano i compiti del Consiglio, tanto che essi richiedono che al loro assolvimento i membri si dedichino a tempo pieno. Analoga disposizione — mi piace ricordarlo — viene proposta dalla Commissione per quei componenti — che, probabilmente con una storatura semantica, chiamiamo laici — che siano professori di università. La partecipazione di questi componenti ai lavori del Consiglio è assolutamente identica a quella dei componenti magistrati ed il lavoro presso le rispettive università è ugualmente gravoso, come ben ricorda l'ex ministro della pubblica istruzione che ha avuto anche sull'argomento occasione di intrattenersi in quest'Aula.

Il terzo ed ultimo gruppo di norme di cui ci siamo occupati è totalmente nuovo rispetto al testo approvato dalla Camera, ma certamente non è meno importante ed urgente. Ce lo ha esposto adesso il senatore Scamarcio e io voglio soltanto ricordare che non dovrebbe destare sorpresa sia il fatto che ci si sia indotti a modificare la normativa relativa alla composizione del Consiglio sia il fatto che questa normativa, una volta acquisito il concetto che bisognava cambiare, abbia provocato una abbastanza comprensibile discussione o divaricazione di opinioni ai vari livelli, in quest'Aula, nell'aula della Commissione ed anche nell'ambito dell'Associazione nazionale magistrati che riflette gli orientamenti di tutta la magistratura italiana. Tutte le volte che ci si muove su questo terreno, cioè sul terreno della struttura, della composizione degli organi elettivi e delle modifiche elettorali, ci rendiamo ben conto di muoverci su un terreno che appare assai più foriero di dubbi che portatore di certezze, ma non credo che questo debba impressionarci oltre misura. Se posso esprimere una personale opinione, credo che la soluzione adottata sia buona e pertanto me ne compiaccio con la Commissione così autorevolmente presieduta dal collega senatore De Carolis.

La vecchia ripartizione (questo fatto mi sembra difficilmente contestabile) si ispirava ad un principio molto rigido di proporzionalità tra il numero dei magistrati appartenenti alle varie categorie e il numero dei posti del Consiglio superiore riservato alle stesse categorie. L'accelerazione nello scorrimento da una categoria all'altra, determinato dalle ultime leggi che hanno profondamente innovato il sistema della progressione in carriera, ha comportato come conseguenza il fatto che il numero dei magistrati appartenenti alle categorie prese in considerazione dalla legge del 1975 si sia, nel frattempo, notevolmente modificato. È aumentato il numero dei magistrati di cassazione, soprattutto è aumentato il numero di quelli nominati alle funzioni direttive superiori e l'applicazione delle stesse leggi ha reso poi non facilmente predeterminabile e fluttuante il numero dei magistrati componenti cia-

scuna categoria, cosicchè, alla fine, si è reso impossibile conservare il sistema precedente.

Per tener conto, da una parte, dei mutamenti di proporzione tra le diverse categorie e, dall'altra, della indeterminabilità del numero dei magistrati di ciascuna categoria, ci si è orientati verso un sistema misto che sembra avere il pregio — mi si consenta questa espressione che non mi sentirei, almeno per il momento, di cambiare — di favorire una più ampia libertà di scelta. Per l'elettorato questo sistema si presenta sufficientemente elastico, tanto da consentire di prevedere che non saranno necessari continui adeguamenti.

Infine è stata stabilita l'ineleggibilità di quei magistrati che non abbiano compiuto tre anni di anzianità dalla nomina; opportuna innovazione, mi pare, che si ispira alla esigenza di evitare che possano essere eletti al Consiglio superiore magistrati che non abbiano ancora una sufficiente esperienza della vita giudiziaria.

Merita qualche considerazione la disposizione transitoria che proroga di 90 giorni il termine di scadenza previsto per il Consiglio in carica e questo per una questione di metodo, poichè credo che sia apprezzabile l'atteggiamento del Governo che si è rimesso alle proposte e quindi alle determinazioni del Parlamento in una materia così delicata e comunque così costituzionalmente delimitata e poi perchè si tratta di una disposizione certamente nuova, ma indispensabile per consentire il completamento dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e lo svolgimento delle elezioni secondo il nuovo sistema elettorale.

Ecco, signor Presidente e onorevoli colleghi, l'opinione del Governo. Il Governo confida che questo complesso di norme, quasi ovvie e necessitate, ma ugualmente meritevoli del rispetto che anche l'ovvietà in alcuni casi deve incontrare, possa essere positivamente considerato dall'Assemblea, nella consapevolezza che esso rappresenta comunque un dignitoso miglioramento della disciplina vigente e quindi un ulteriore passo verso una migliore amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di

presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6 (*Deliberazioni della sezione disciplinare*). — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Con-

siglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ».

Art. 4.

Il numero 4) dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno; ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Articolo 32-bis (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

Art. 6.

Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 37 (*Sospensione e decadenza*). — I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. - (*Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore*). « I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

Art. 10.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*). — Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione ».

Art. 11.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sotto-

posto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato ».

Art. 13.

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro fra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza ».

Art. 16.

Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dal-

l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione ».

Art. 17.

All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere ».

Art. 20.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dal-

l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

Art. 21.

Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Qualora, effettuate tali operazioni, risultati non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno ».

Art. 22.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tra le istanze che i magistrati, adottando lo strumento della sollecitazione, della protesta e dello sciopero, hanno avanzato al Governo e al Parlamento è compresa la richiesta di modificazioni da apportare alla costituzione e al

funzionamento del loro supremo organo di autogoverno.

Il disegno di legge in votazione, nel quadro del riordino del Consiglio superiore della magistratura, muove dalla predetta denuncia e la recepisce nella sua sostanza. Esso provvede, *in primis*, a una più congrua struttura della sezione disciplinare, riducendo l'attuale numero, indubbiamente pletorico, dei suoi componenti e snellendo l'*iter* dei relativi procedimenti. Una particolare innovazione, come ha sottolineato il relatore senatore Scamarcio, riguarda il Capo dello Stato che non è più obbligato a presiedere la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ma ne ha solo facoltà, rimanendo in tal caso escluso dalla partecipazione alla seduta il vice presidente, con la conseguenza che nel collegio giudicante non può mai esserci più di un membro di diritto.

Piuttosto perplessi lascia la novità, certamente assai rilevante, che riflette la non punibilità dei componenti del Consiglio superiore per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione. Originariamente la proposta di legge, così come presentata alla Camera dei deputati, andava oltre perchè statuiva la non perseguibilità, cioè una vera e propria immunità.

La nuova normativa, seppure da una parte possa ritenersi corrispondere a una esigenza reale, dall'altra parte pone in essere un problema assai delicato, atteso che non sembra conferente la totale insindacabilità di eventuali opinioni ingiustamente lesive dell'onorabilità di un magistrato, oppure completamente travalicanti fatti obiettivi acquisiti agli atti del procedimento.

La regolamentazione della sospensione e della decadenza dalla carica, previste rispettivamente per il caso che il giudice sia sottoposto a procedimento penale e per l'ipotesi che egli riporti condanna con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, oppure una sanzione disciplinare più grave dell'amonimento, sembra condivisibile. Esattamente, infatti, il testo legislativo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sancisce la sospensione non per il solo fatto dell'inizio del procedimento disciplinare, che po-

trebbe non trovare giustificazione nella reale esistenza di elementi oggettivi, bensì per effetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale (emissione di ordine o mandato di cattura oppure sentenza di condanna anche se non definitiva).

Parimenti sono da accogliere le disposizioni che disciplinano le modalità di esercizio dell'azione disciplinare che fondatamente non si ancorano all'istituto della prescrizione e che invece saggiamente prevedono termini di decadenza e declaratoria di estinzione.

Anche la modifica apportata dalla 2ª Commissione permanente del Senato, con la quale si introduce il principio del collocamento d'ufficio fuori ruolo dei professori universitari, è da approvare perchè, a nostro avviso, il docente, chiamato all'alto e oneroso compito di componente eletto del Consiglio superiore della magistratura, non può coevasamente assolvere con il dovuto impegno e con adeguato rendimento tale incarico e le funzioni accademiche e didattiche nell'università.

È da sottolineare poi che, con deliberazione del 16 aprile scorso, il Consiglio superiore della magistratura ebbe ad evidenziare la necessità di rivalutare la cosiddetta « indennità finale » da corrispondere ai suoi componenti all'atto della cessazione della carica per il decorso del quadriennio.

La Commissione giustizia del Senato ha fatto propria la segnalazione e, emendando opportunamente il testo dell'articolo 13 del disegno di legge, tenuto conto della notevole svalutazione monetaria sopravvenuta *medio tempore*, ha elevato l'indennità a lire 15 milioni prevedendo peraltro correlativamente la determinazione del *quantum* per il caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del quadriennio, nonchè, in ciò recependo un ulteriore rilievo dello stesso Consiglio superiore della magistratura, l'automatica determinazione dell'aumento *de iure* dell'importo dell'indennità all'atto della liquidazione, in misura percentuale pari alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intervenute nel quadriennio nel territorio nazionale.

Infine il testo licenziato dalla Commissione giustizia, in accoglimento di specifici emendamenti presentati dal Governo, contiene alcuni articoli che regolamentano *ex novo* il meccanismo elettorale riguardante i componenti del Consiglio superiore da eleggere dai magistrati. Le soluzioni adottate ci sembrano meritevoli di adesione.

Ed ora veniamo rapidamente al *conclusum*. Con giudizio globale il disegno di legge nel suo complesso appare dettato da improcrastinabili ed opportune ragioni di necessità e non si presta a rilievi di considerevole portata. Speriamo che esso, pur nei suoi ridotti limiti, serva ad attenuare le gravissime carenze che da moltissimi anni inceppano l'amministrazione della giustizia. Per tali considerazioni annuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole con la consapevolezza e l'avvertimento che un solo marginale provvedimento può produrre soltanto effetti effimeri ed altrettanto marginali. Una piccola goccia d'acqua non disseta e non salva chi da lungo tempo è assetato e agonizza nell'arido deserto.

Purtroppo è amaro constatare che la crisi della giustizia continua a sussistere ed anzi si aggrava; per risolverla non valgono i farrisaici riconoscimenti delle carenze e le labili promesse di rimedi riparatori. Occorrono invece fatti concreti, interventi immediati, congrue provvidenze, strumenti idonei, organiche innovazioni; il tutto nell'ampio quadro di un programma ispirato a criteri di celerità, di ponderatezza, di competenza, col senso delle responsabilità che l'ora assai turbinosa a ciascuno di noi impone.

B E N E D E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge condizionandone finalità e contenuti. Il provvedimento nel suo insieme accresce la funzionalità dell'organo di governo della magistratura e contribuisce quindi a qualificar-

ne ulteriormente l'attività. È di particolare rilievo a questo proposito la riforma della composizione e del funzionamento della sezione disciplinare. Allo snellimento della sua struttura realizzato con la riduzione del numero dei componenti si accompagna la garanzia della rappresentanza proporzionale di tutte le categorie presenti nel Consiglio.

Questa linea di tendenza è conforme all'indirizzo che fu espresso dalla Corte costituzionale quando con la sentenza n. 12 dell'anno 1971 colse l'ispirazione dell'articolo 104 della Costituzione nella esigenza che all'esercizio dei delicati compiti di governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie sono portatrici. Il maggior pregio della nuova normativa sta proprio nel fatto che essa sviluppa questo indirizzo costituzionale e introduce nel contempo un elemento di notevole e più generale portata politica. Intendo riferirmi al problema della responsabilità dei magistrati, da anni e ancora oggi oggetto di un vivace dibattito che non si è dispiegato soltanto sul terreno culturale-giuridico, ma si è tradotto anche in iniziative legislative. Si tratta di un problema che ha una sua complessità e presenta, diciamo pure, senza pretesa alcuna di entrare adesso nel merito, non poche e non lievi difficoltà di fondo.

È evidente che l'accresciuta funzionalità della sezione disciplinare, la possibilità di più agile svolgimento dei suoi lavori, la più attenta e garantita disciplina dei termini di promovimento dell'azione daranno in ogni sede un contributo largamente positivo alla discussione ed alla valutazione del problema e, sul piano più generale, un contributo soprattutto di chiarezza.

Ci incoraggiano in questa opinione anche le riflessioni e le proposte contenute nel documento sulla questione morale discusso ed approvato ieri dal Consiglio superiore della magistratura. È significativa in quel documento la considerazione dell'istanza che viene dall'opinione pubblica di far luce su specifici episodi, su uffici giudiziari e su atteggiamenti di alcuni magistrati. È rilevante la ferma decisione ad assumere le iniziative necessarie per accertare e punire eventuali deviazioni dei singoli magistrati

dai loro doveri e rimuovere situazioni di incompatibilità.

Tutto questo vale a collocare l'insieme del problema, specie per i suoi contenuti talvolta inquietanti, in una più decisa volontà politica ad affrontare con il giusto ed equilibrato rigore cause e conseguenze di singole violazioni dei doveri funzionali; a questa volontà politica fa riscontro con l'odierno provvedimento l'adozione di più agili e qualificate procedure.

Il dibattito ed anche le polemiche — che non sono state poche — sul tema più generale e complesso della responsabilità dei magistrati ne usciranno liberati da ogni residuo di animosità che possa essere derivato, come crediamo sia derivato, da quelle giuste istanze dell'opinione pubblica alle quali il Consiglio superiore ha fatto riferimento. Se questo infatti è sempre necessario ed auspicabile, lo è quanto mai oggi in un momento nel quale la magistratura nel suo insieme affronta in difesa dell'ordine democratico compiti gravosi e delicatissimi con un carico enorme di rischio e di sacrificio.

Credo che a questo punto il discorso possa e debba essere allargato ed approfondito posto che le disposizioni che andiamo ad approvare, e che ci auguriamo abbiano rapido esame anche nell'altro ramo del Parlamento, mirano ad accrescere il quadro di funzionalità dell'organo di governo della magistratura.

Il rilievo politico di questa circostanza è reso evidente anche dall'avvenuta presentazione, proprio in questi giorni, della relazione del Consiglio al Parlamento, per l'anno 1980, sullo stato della giustizia. Vi sono nella premessa concetti che voglio qui molto rapidamente riprendere. « La magistratura » — si afferma — « ha atteso ai suoi difficili compiti con fermezza e con equilibrio senza cedere nè ad intimidazioni nè ad esasperazioni repressive sebbene sia stata aggredita con insistenza e ferocia. La partecipazione popolare alla lotta contro il terrorismo » — prosegue la relazione — « è stata corale e si è manifestata in maniera sempre più sensibile con l'intensificarsi dell'attacco terroristico. Tuttavia questa partecipazione deve accentuarsi. L'opinione pubblica deve essere

resa sempre più avvertita del pericolo ed anche le istituzioni debbono agire con sempre maggiore coordinamento in una strategia unitaria che assicuri il superamento della cieca barbarie che insidia la vita del paese ».

Ho voluto richiamare questi passi perchè non è un mistero che sulla magistratura si è abbattuta in questi ultimi tempi una linea di riflusso ancorata ad una sorta di filosofia dell'abbandono della politica delle riforme proprio nel momento in cui gravissime carenze — anche questo va detto e ripetuto — di direzione politico-governativa, responsabili di tale filosofia, la espongono ancor più ai duri colpi del partito armato.

La stessa Associazione nazionale magistrati è parsa resistere con difficoltà a questa ondata di amarezza e di scetticismo. È quindi giusto e necessario sottolineare, anche in questa sede ed in tale situazione, l'impegno di primo piano del Consiglio superiore. A questo impegno deve corrispondere anche, onorevole Presidente, io credo, un più articolato rapporto tra il Consiglio e il Parlamento. Occorrerà un approfondito dibattito sui temi posti dalla relazione, soprattutto negli aspetti riconducibili alla cultura e alla politica delle riforme della giustizia, che sono state e restano momento centrale della iniziativa di noi comunisti.

Voglio rapidamente concludere, quindi, dicendo che il nostro voto favorevole al disegno di legge si muove nella linea volta ad assicurare l'esigenza di più adeguata funzionalità del Consiglio superiore della magistratura. Credo meriti apprezzamento la norma che, riferita all'assolvimento di compiti così delicati, mira a garantire la non punibilità dei componenti per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e quindi in ultima analisi la più responsabile manifestazione di quelle opinioni. Rispondono al proposito di favorire il massimo impegno dei componenti le norme sul collocamento d'ufficio fuori ruolo sia dei professori di ruolo delle università, eletti al Consiglio, sia dei magistrati componenti elettivi. Anche se ciò è giustamente coerente con la disciplina già operante per i componenti del Consiglio esercenti la professione forense, voglio aggiun-

gere — lo ha già rilevato il relatore — che nell'approvazione della norma, come risulta dalla stessa sua formulazione, noi abbiamo guardato al nuovo Consiglio proprio per la inopportunità di turbare posizioni maturate in forza della normativa vigente. La nuova disciplina del meccanismo di elezione dei magistrati è dettata dalla necessità di adeguamento alla situazione che, in tema di elettorato passivo, si è determinata in conseguenza della legge n. 97 del 1979. Tale legge infatti, modificando il sistema della progressione dei magistrati e, così, riducendo di tre anni l'anzianità richiesta per la loro nomina alle diverse categorie, da un lato ha modificato i rapporti numerici tra gli appartenenti a queste ultime, dall'altro ha reso eleggibili anche magistrati con un solo anno di esercizio delle funzioni giudiziarie.

Occorreva quindi assicurare la rappresentanza delle varie categorie, ancorare l'eleggibilità dei magistrati di tribunale al compimento di almeno tre anni di anzianità dalla nomina, conciliare queste innovazioni con il principio (costituzionale del resto) della proporzionalità.

È appena il caso di sottolineare, nella soluzione adottata, la piena aderenza al precetto costituzionale che, senza altre specificazioni, stabilisce che i magistrati sono eletti tra gli appartenenti alle varie categorie. L'intervento riformatore del meccanismo elettorale ha reso necessaria la disposizione transitoria che proroga di 90 giorni il termine di convocazione dei corpi elettorali per la costituzione del nuovo Consiglio. La complessità di questo intervento non è tale di per sé, ma lo sarebbe divenuta rispetto ai termini ormai prossimi di cessazione del Consiglio in carica.

Signor Presidente, questo disegno di legge risponde ad attese largamente presenti in tutte le componenti del Consiglio superiore della magistratura e più in generale dell'intero ordine giudiziario del nostro paese. Noi lo voteremo perchè siamo certi del contributo che esso, pur nella obiettività dei suoi limiti, potrà fornire alla magistratura italiana per l'assolvimento dei suoi difficili compiti.

C O C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O . Prendo la parola per esprimere e per motivare il nostro voto favorevole al disegno di legge sia nel suo complesso, sia nelle singole parti. Non ripeterò quel che è stato già detto così bene dal relatore e dal Ministro sulle singole disposizioni, fra le quali sono particolarmente importanti quelle che innovano la struttura e il funzionamento della sezione disciplinare, e l'articolo 12, che rappresenta una ulteriore, anche se giusta, garanzia per i magistrati in quanto esclude per l'avvenire quello che qualche volta si è verificato in passato, e cioè che la minaccia di un provvedimento disciplinare resti sospesa sul capo del magistrato indeterminatamente.

Il Ministro — se ho capito bene — con la sua nota discrezione ha parlato di una dignitosa regolamentazione della procedura disciplinare.

Ma, accanto a quello procedurale, vi è anche un vecchio problema a proposito di responsabilità disciplinare del magistrato e cioè se sia opportuno mantenere l'attuale normativa che considera sottoponibili a procedimento disciplinare tutti i comportamenti che possano compromettere il decoro ed il prestigio dell'ordine giudiziario, perchè — giustamente si è osservato — mentre, forse, quando queste norme sono state varate, sul concetto e sul significato sostanziale di decoro e prestigio dell'ordine giudiziario tutti potevano essere d'accordo, oggi, in un'epoca di grande conflittualità, su questi concetti ci sono opinioni contrastanti e, quindi, la loro interpretazione — l'interpretazione di queste espressioni — può essere sempre discutibile e problematica.

Molte volte si è discusso sull'opportunità di stabilire con maggiore precisione le fattispecie di illecito disciplinare per le quali i magistrati sarebbero chiamati a rispondere appunto in sede disciplinare.

Ma forse è stato opportuno non affrontare questo problema in sede legislativa perchè la soluzione è molto difficile.

In tema di responsabilizzazione dei magistrati il discorso, specialmente dal collega di parte comunista, è stato ampliato. Il Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana è a conoscenza della problematica generale della responsabilizzazione dei magistrati: un problema che ha assunto particolare drammaticità di fronte a certe iniziative — parliamoci chiaro — che sono inquietanti soprattutto quando dispongono della libertà personale degli imputati prima della sentenza definitiva, in modo tale da alimentare l'impressione — e si tratterebbe di un fatto istituzionalmente disastroso — che questi provvedimenti non rispondano più a corrette esigenze istruttorie ma anticipino e quasi sostituiscano senza alcuna appropriata garanzia processuale la sentenza definitiva di condanna. Altri fattori inquietanti che drammatizzano il problema della responsabilizzazione sono le ideologie e, quel che è peggio, i comportamenti di quei magistrati che vogliono assumere un ruolo di supplenza o di responsabilità politica che certamente ai magistrati non competono.

Ma il Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana, pur senza esprimere in questa sede un'opinione su alcuni disegni di legge in materia che sono stati presentati nella precedente legislatura (e credo che siano stati ripresentati alla Camera in questa legislatura), ha elaborato strumenti più articolati e, riteniamo, opportuni soprattutto per correggere la deviante utilizzazione dei provvedimenti istruttori sulla libertà personale: il problema si dovrebbe risolvere alla base anzitutto attuando quella riforma del codice di procedura penale da troppo tempo in cantiere, ma attuandola con senso realistico e senza volere assolutamente confermare certi *idola fori* che soltanto gli errori di demagogia del passato fecero scambiare per democrazia processuale. Bisogna pur procedere ad una netta separazione tra i magistrati che hanno un potere di iniziativa e quelli che hanno potere decisionale anche in fase istruttoria, quando si decide della libertà personale degli imputati.

Bisogna operare questa separazione in modo che il magistrato che ha un potere di iniziativa non possa mai avere un potere deci-

sionale, come avviene oggi per i pubblici ministeri che possono emanare ordini di cattura e di arresto e soprattutto per i pretori che hanno, nello stesso processo, potere inquirente, requirente e decisionale. D'altra parte il magistrato che ha un potere decisionale deve decidere nei limiti della richiesta del magistrato inquirente.

Vi è pure il problema del tribunale delle libertà, su cui abbiamo già presentato un disegno di legge in Senato, nella precedente legislatura, e ripresentato in questa, ma che purtroppo non è stato esaminato con la giusta rapidità che l'importanza del tema dovrebbe suggerire.

Non vorrei allontanarmi troppo dal tema di questo disegno di legge, ma devo pur osservare che vi sono molti progetti che già configurano un'opportuna riforma dell'ordinamento giudiziario: mi riferisco al progetto di legge sulla depenalizzazione, sulla modifica delle competenze dei pretori e dei conciliatori, sul nuovo sistema di nomina dei giudici onorari, sulla riforma del concorso che garantisce meglio e più severamente la selezione iniziale dei magistrati. Attualmente la Commissione giustizia della Camera ha in esame il progetto di legge sul trattamento economico dei magistrati. A tal proposito invito il Governo ad adoperarsi, come ha già fatto finora, per risolvere rapidamente questo problema, non solo per dare ai magistrati una retribuzione adeguata all'alta professionalità che loro si chiede, ma per toglierli da questo problema economico, situazione certamente mortificante per i magistrati e che può essere grave per il loro rendimento e per il loro impegno professionale.

Concludo con un giudizio positivo su questo disegno di legge, che deve però essere considerato come un punto di una più vasta riforma per dare alla giustizia quelle strutture e quella funzionalità che il paese le chiede.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E. Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che la discussione dei disegni di legge nn. 883 e 951 preceda quella del disegno di legge n. 998.

Discussione dei disegni di legge:

« **Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma** » (883), **d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;**

« **Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma** » (951)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 951

P R E S I D E N T E. Passiamo pertanto alla discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma », d'iniziativa dei senatori Ariosto, Schietroma, Parrino, Cioce, Conti Persini, Roccamonte, Riva, Martoni e Buzio, e: « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che il senatore Spadaccia, primo iscritto a parlare, ha rinunciato al suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il disegno di legge 951 si presenta come un insieme di provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma e rappresenta un salto di qualità rispetto alla ordinaria amministrazione, in ordine alla pletora di leggine, ripetitivamente stanche, che di continuo siamo chiamati a discutere ed approvare.

Mancano spesso, nella politica ordinaria, direttrici chiare, programmazioni puntuali, interventi razionali: tanto maggiormente risalta il significato di questa iniziativa legislativa che, pur ancorata ad una legge speciale, non vuole, nelle intenzioni espresse dal ministro Biasini in sede di 7ª Commissione, preludere ad un uso acritico di un simile strumento legislativo.

È, quello della città di Roma, un caso speciale, per certi aspetti unico: laddove con l'espressione città di Roma s'ha da intendere, sotto il profilo del patrimonio archeologico, un'intera zona territoriale con testimonianze di vita, e dunque di storia, plurisecolari.

Se è permesso esprimere un auspicio, sarebbe forse opportuno affrontare il discorso della conservazione dei monumenti (in tutta la pregnanza del significato che l'espressione può rivestire), della valorizzazione dei complessi monumentali, della promozione dello sviluppo culturale in ambiti sempre più vasti di tessuto sociale, puntando su zone o fasce territoriali che già sono o potrebbero divenire centri focali di irradiazione di cultura. Ma a questo fine è necessaria una legge organica che affronti globalmente, pur nella gradualità degli interventi, il grosso problema della conservazione di tanta parte della nostra memoria storica, rappresentata dalle testimonianze archeologiche, individuando sul territorio nazionale, in base a parametri da definire con criteri scientificamente validi, quelle zone che hanno o avrebbero bisogno di interventi urgenti e particolari.

C'è da augurarsi pertanto che questa legge costituisca l'avvio ad un processo di sensibilizzazione in ordine ad una legislazione non più frammentaria ma organica.

Quanto ritengo di dover ancora sottolineare è l'iter seguito per giungere alla presente formulazione legislativa. In questa occasione il Ministero per i beni culturali ha mostrato di saper utilizzare gli strumenti che gli sono istituzionalmente propri, anche se non si è rivolto ad un comitato di settore, ma ad una commissione ministeriale di

tecnici ed esperti appositamente creata con decreto del 12 gennaio 1979.

Questa legge è il frutto della collaborazione, oltre che dell'iniziativa del Ministro, tra la commissione ministeriale e le sovrintendenze di Roma. E mi sembra doveroso ricordare la collaborazione preziosa prestata dai sovrintendenti della zona di Roma, dal direttore dell'Istituto centrale del restauro in sede di sottocomitato, durante i lavori della 7ª Commissione, ed anche la preziosa documentazione fornita ai membri del sottocomitato dalla sovrintendenza archeologica di Roma. È dunque un passo doveroso quello che stiamo per compiere con l'approvazione di questa legge nei confronti di un settore della nostra storia che è parte integrante della nostra vita. C'è il rammarico che probabilmente con la somma stanziata, inferiore di 70 miliardi a quella che era stata inizialmente richiesta, non si possa costituire il parco archeologico dell'Appia antica. Ma l'essenziale è che si sia posto mano con decisione ad un intervento massiccio, ben articolato, che ci auguriamo porti i frutti sperati.

Vorrei riprendere in questa sede quanto ho avuto modo di puntualizzare in Commissione, e cioè la richiesta al Governo di un rigoroso coordinamento degli interventi delle altre amministrazioni pubbliche e del Ministero dei lavori pubblici con quelli specifici del Ministero per i beni culturali, in maniera tale che non si assista a quanto, ad esempio, è possibile osservare ad Ercolano dove un *Antiquarium* costruito con la spesa di un miliardo e mezzo dalla Cassa per il Mezzogiorno rimane vuoto perchè mancano gli stanziamenti per l'arredo interno e le bacheche. La programmazione di cui ho parlato all'inizio postula un minimo di razionalità e di coordinamento degli interventi.

Signor Ministro, stiamo approvando una legge che stanZIA 180 miliardi per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma e questo in un periodo in cui il nostro cuore e le nostre preoccupazioni sono rivolti angosciosamente alla Campania ed alla Basilicata. Questa legge è forse qualcosa che stona nel momento attuale, che

non ci soddisfa nell'intimo della coscienza? Si possono dare risposte articolate e differenziate, ma io ritengo, semplicemente, di no. Anche qui sussistono settori che sono espressioni di vita e che vanno salvaguardati. Certo, in questo momento, dinanzi alla catastrofe che ha sconvolto centinaia di comuni del nostro Sud, con il tragico carico di dolore per le vittime, con i problemi di sopravvivenza per centinaia di migliaia di senza tetto, potrebbe sembrare quasi blasfemo chiedere al Ministro di intervenire con tutti gli strumenti possibili anche in ordine alle gravi ferite inferte dal sisma al nostro patrimonio archeologico di Pompei, di Castellammare di Stabia e a centinaia e centinaia di cospicue espressioni dell'arte di intere zone del nostro Meridione. Ma la richiesta che mi permetto di rivolgere al ministro Biasini si riferisce in un contesto generale che vuole essere testimonianza di vita. La ricostruzione per la quale tutti noi ci batteremo passa anche per questi momenti di salvaguardia e di restauro della realtà ambientale nella quale queste martorate popolazioni del Meridione vivono e dovranno vivere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiarante. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Credo, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, di non aver bisogno di molte parole per ribadire le ragioni, del resto già esposte in diverse sedi, così in Parlamento come fuori del Parlamento, per le quali il Gruppo comunista da tempo sostiene l'esigenza di un intervento di notevoli dimensioni per porre riparo alla degradazione ed anzi al pericolo di scomparsa di parte del patrimonio archeologico di Roma e per avviare invece una politica più qualificata di tutela e di valorizzazione.

È chiaro, prima di tutto, che queste ragioni sono collegate al valore eccezionale, di testimonianza artistica e storica, che hanno gli antichi monumenti di Roma. Non vi è certamente bisogno, al riguardo, di soffermarsi in affermazioni retoriche che sono del

tutto superflue. Ma non si tratta solo di questo; si tratta anche, come dirò, di ragioni più generali di politica culturale, come pure della necessità di un diverso e più efficace collegamento fra l'azione di tutela e gli interventi urbanistici e fra l'opera di conservazione e quella di conoscenza e promozione culturale.

Per questi motivi noi comunisti, pur schierati all'opposizione di questo e del precedente Governo, abbiamo apprezzato fin dall'inizio la scelta compiuta dal ministro Biasini quando volle qualificare l'avvio della sua attività come Ministro dei beni culturali con la presentazione del disegno di legge che è oggi sottoposto al nostro esame. In questi mesi ci siamo inoltre coerentemente impegnati per la discussione e l'approvazione del provvedimento, anche quando sembrava che dubbi e perplessità (non so se dovuti a indifferenza o a preoccupazioni di partito) frenassero invece l'impegno di altri gruppi della maggioranza governativa e, in particolare, del Gruppo democristiano.

Ma, prima di precisare in modo più articolato la nostra posizione, esaminando il merito del provvedimento, ritengo necessaria qualche considerazione circa lo strumento usato, che è quello dell'intervento straordinario disciplinato da una legge speciale.

Lei sa, signor Ministro, che noi comunisti non siamo in generale molto favorevoli al ricorso al metodo della legge speciale e alla pratica dell'intervento straordinario: a meno che, naturalmente, l'intervento straordinario non sia richiesto da circostanze esse stesse straordinarie ed eccezionali. Ma, in particolare in un campo così delicato come quello dei beni culturali, sarebbe auspicabile che si giungesse finalmente ad avere un apparato pubblico (e una strumentazione di questo apparato) che, sia per quel che riguarda le dimensioni della spesa, sia per quel che riguarda la quantità e la qualità del personale, sia per la capacità di programmare, sia per quella di porre in atto i necessari interventi di tutela e di valorizzazione, si ponga una buona volta in grado, senza dover far ricorso a leggi speciali o a programmi straordinari, di provvedere su

scala nazionale a una valida e seria politica di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio; una politica, cioè, che sia all'altezza di quella che è oggi la consapevolezza culturale e scientifica di questi problemi e al tempo stesso all'altezza della gravità dei processi che determinano in misura crescente fenomeni di degradazione e dispersione.

Va invece notato, a questo riguardo, che, nonostante la creazione del Ministero dei beni culturali, questa capacità di programmazione e di intervento non si è affatto realizzata nel corso di questi anni e tanto meno come capacità ordinaria nè per le dimensioni della spesa che nel complesso è rimasta irrisoria, del tutto inadeguata alle reali dimensioni dei problemi (nel bilancio di quest'anno, se non sbaglio, la spesa totale per i Beni culturali non raggiungeva complessivamente i 300 miliardi), nè per la struttura che il Ministero si è dato, perchè tale struttura, contrariamente alla promessa iniziale, quella cioè di costituire un ministero atipico, caratterizzato dalla prevalenza del

momento tecnico e scientifico, ha finito in realtà col ripetere le strutture di altri ministeri e quindi col privilegiare, anche nella distribuzione della spesa e nell'allargamento degli organici, le strutture burocratiche e amministrative anzichè quelle scientifiche e tecniche.

È per questo che la prima motivazione che rende necessario il ricorso a un programma straordinario per i monumenti di Roma e che ci ha perciò portati a superare le riserve altre volte manifestate nei confronti dello strumento della legge speciale è, purtroppo, proprio questa cronica inadeguatezza della politica prima del Ministero della pubblica istruzione e poi, dopo la sua costituzione, del Ministero dei beni culturali. È tale politica che ha lasciato che si aggravasse negli anni una situazione di degradazione del patrimonio culturale che anche nel caso di monumenti di immenso valore, come appunto è il caso dei monumenti antichi di Roma, ha da tempo superato il livello di guardia.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue CHIARANTE). Si può in sostanza dire che è stata proprio l'inerzia dei vari governi succedutisi in questi anni che ha fatto accumulare problemi che alla fine hanno creato, anche nel caso di Roma, una situazione di emergenza, che oggi occorre affrontare anche con misure straordinarie se non si vuole che si producano danni irreparabili, oltre a quelli che purtroppo già si sono prodotti, in un comparto di tanto rilievo del patrimonio storico e culturale del nostro paese.

Ma c'è una seconda ragione per la quale riteniamo che oggi sia accettabile ed anzi opportuna una legge speciale sul tipo di quella che ci è stata presentata. Tale ragione riguarda l'opportunità di porre in atto un insieme di interventi che anche per la dimensione della spesa superino i confini an-

gusti e ristretti che hanno sinora caratterizzato l'ordinaria amministrazione sin qui attuata dal Ministero dei beni culturali e consentano invece una promozione di attività di ricerca, uno svolgimento di esperienze, una qualificazione di capacità operative e di programmazione che diano frutti che possano poi essere utilizzati per una più attiva politica dei beni culturali anche al di là dei confini di Roma su tutto il territorio nazionale. Io faccio un solo esempio, un esempio che del resto è certamente presente alla sua attenzione, signor Presidente, e all'attenzione del Ministro: mi riferisco al problema molto complesso delle superfici marmoree degradate e devastate dagli effetti dell'inquinamento atmosferico. È noto che proprio a proposito di questo problema ha operato una commissione, la

commissione Gnudi, che ha preso come oggetto di studio lo stato di degradazione dei monumenti di Roma. Essa ha fornito molte utili indicazioni; ma ci sono molte ricerche ulteriori da condurre, altre esperienze da svolgere. Le opere che in proposito potranno essere realizzate, attraverso l'attuazione del programma di intervento per i monumenti romani, finanziato da questa legge, sono perciò opere che potranno consentire di giungere a dei risultati di ricerca e di capacità operativa che non solo serviranno per il patrimonio archeologico romano, ma che potranno essere utilizzati anche in altre situazioni.

Per quel che riguarda la spesa, il provvedimento mette infine in evidenza i limiti veramente inaccettabili che hanno fino ad ora caratterizzato il bilancio del Ministero dei beni culturali, soprattutto proprio nei settori più qualificati di intervento. Basta pensare che nel bilancio del 1980 era prevista per tutto il territorio nazionale, al capitolo 2038, una spesa di 5 miliardi 350 milioni per la manutenzione e la custodia dei monumenti e delle aree archeologiche dell'intero paese; a questo si aggiungeva, al capitolo 8007, uno stanziamento di 7 miliardi 100 milioni, sempre in tutta Italia, per gli scavi archeologici, il restauro, la valorizzazione e l'agibilità dei monumenti e complessi antichi. È chiaro che basta considerare la ristrettezza di queste cifre per comprendere come un intervento per i monumenti di Roma non poteva e non può essere attuato se non col ricorso ad una legge speciale; ma è anche chiaro che proprio questa legge, nel momento in cui riconosce che i problemi da affrontare sono di ben diversa dimensione da quella cui corrisponde il bilancio ordinario del Ministero dei beni culturali, con ciò stesso sottolinea un problema che vale per Roma ma non solo per Roma: l'esigenza cioè di una nuova visione e dimensione della spesa per la cultura, che sia adeguata alle necessità di un paese moderno e avanzato.

È vero, colleghi, che ci troviamo oggi di fronte al problema gigantesco del terremoto. Ma, come giustamente sottolineava ora il collega Ulianich, anche nella ricostruzione

delle zone colpite dal terremoto un capitolo fondamentale dovrà essere proprio quello degli interventi necessari per salvaguardare al massimo i connotati storici e culturali dei territori e dei luoghi colpiti e per garantire, nella ricostruzione, un'adeguata promozione di strutture e servizi culturali.

E vengo a qualche considerazione sul merito del disegno di legge, a partire da un'ulteriore riflessione sulla questione della dimensione della spesa; si tratta di 180 miliardi in cinque anni, che corrispondono a qualcosa di meno di 40 miliardi all'anno da destinare alla salvezza del patrimonio archeologico di Roma. Qualcuno si è stupito di un intervento che assume per la prima volta dimensioni di questo genere. Io credo che sia invece sufficiente notare quanto costa, come ben sappiamo, qualche chilometro di autostrada o di superstrada (e sappiamo quante ne sono state fatte anche di scarsa utilità nel nostro paese) per capire che un investimento di questo tipo per un patrimonio culturale di tanto valore è tutt'altro che fuori luogo. Io vorrei piuttosto ricordare che, rispetto al fabbisogno calcolato dai tecnici e rispetto alle previsioni di spesa che lo stesso Governo aveva inizialmente calcolato, lo stanziamento che in effetti è stato deciso è sceso da 250 a 180 miliardi. Ciò comporta una rinuncia che non è indifferente perchè non si tratta soltanto di un contenimento della cifra. Si tratta, come ricordava il collega Ulianich, molto probabilmente della necessità di rinunciare, almeno nell'ambito di questo programma, al progetto di esproprio e di intervento per la realizzazione del parco archeologico dell'Appia antica; ed è noto che cosa ciò significhi e quale valore avrebbe questo intervento proprio per la salvaguardia del patrimonio culturale romano.

Inoltre anche la ulteriore riduzione da 180 a 168 miliardi, necessaria per tener conto delle giuste esigenze della sovrintendenza di Ostia antica e dell'Etruria meridionale, può comportare però delle rinunce che non sono da poco. La rinuncia ad esempio, come è stato ventilato, all'acquisizione dell'area archeologica dell'antica Gabi, col pericolo

che essa vada perduta, mentre potrebbe costituire un'importante testimonianza culturale proprio in una di quelle zone della città dove un'espansione edilizia di tipo speculativo tende a creare solo quartieri dormitorio, privi di connotati storici e di strutture di valorizzazione culturale.

Voglio comunque sottolineare l'importanza di alcuni degli obiettivi che con questa legge possono e debbono essere conseguiti, secondo il programma elaborato dagli organi scientifici della sovrintendenza di Roma e che sono stati sottoposti come documentazione alla Commissione istruzione del Senato. Ho già accennato agli interventi contro la dissoluzione delle superfici marmoree. Va ricordato ovviamente il programma di consolidamento di monumenti fondamentali come il Colosseo, l'Arco di Tito, l'Arco di Costantino, la Colonna Traiana e quella Antonina. Ma voglio ricordare soprattutto due problemi. Il primo è il problema della sistemazione di un museo archeologico che sia degno di questo nome. È infatti incredibile che una città come Roma praticamente non abbia un museo archeologico funzionante in modo adeguato, tale da rappresentare un centro di studi che sia all'altezza di ciò che la civiltà romana e le testimonianze di questa civiltà costituiscono per tutta la cultura mondiale.

Il secondo problema riguarda l'esigenza, che già sottolineavo all'inizio, di un diverso rapporto tra la politica di tutela dei beni culturali e la politica urbanistica, nel senso di un intervento della ricerca e dell'esplorazione archeologica che anticipi per quanto è possibile gli interventi urbanistici. Sino ad oggi generalmente gli interventi avvengono *ex post* quando l'espansione urbanistica è già in atto; questo provoca gravi danni al patrimonio culturale, perchè ci sono molti beni che vanno perduti in questo modo — e ciò è noto — ma provoca anche danni economici e sociali perchè si giunge all'inevitabile arresto di lavori spesso di notevoli dimensioni, come per esempio è accaduto proprio a Roma al quartiere Laurentino di nuova edificazione. Per questo l'avvio di una esperienza, che questa legge dovrebbe consentire, di

esplorazione preventiva nelle zone destinate a futura urbanizzazione, prima della definizione di piani urbanistici particolareggiati, può permettere non solo di eliminare questi inconvenienti ma di elaborare una capacità operativa, una metodologia di intervento, un tipo di programmazione che è quello che occorre chiedere alla politica dei beni culturali se si vuole promuovere in modo più razionale il raccordo che è necessario tra la tutela e la valorizzazione di questi beni e l'obiettivo più generale di una qualificata organizzazione urbanistica del territorio.

È chiaro che si apre a questo riguardo il capitolo essenziale del rapporto con l'ente locale. Decisioni importanti sono state prese proprio di recente dal comune di Roma come quella di chiudere e disselciare la strada che separa il Campidoglio dal Foro, cominciando a riunire un'area oggi assurdamente separata; e soprattutto quella di mettere allo studio la possibilità di chiudere la via dei Fori imperiali, con la doppia incidenza che un piano di questo genere avrebbe: prima di tutto per eliminare una delle fonti più gravi di degradazione rappresentata dalla vicinanza di intense correnti di traffico ai monumenti, in secondo luogo per cominciare a porre riparo per quanto è possibile al più grave scempio urbanistico compiuto a Roma nell'epoca fascista appunto, quello dell'apertura della via dei Fori imperiali che ha spezzato in due con un nastro d'asfalto l'unità di un'area archeologica che è unica al mondo e che occorre restituire nella sua integralità alla sua funzione culturale.

È chiaro però che questo piano di intervento del comune diventerebbe impossibile se non si potesse contemporaneamente provvedere, come invece dovrebbe consentire questa legge, a fornire i mezzi necessari per la salvezza ed il recupero dei monumenti che costituiscono quest'area.

Questi sono dunque i motivi per i quali, sia pure con qualche riserva che ho ricordato, noi comunisti ci esprimiamo per l'approvazione di questo provvedimento.

Vorrei però concludere con una considerazione molto franca rivolta al Ministro, non

come persona ovviamente ma come rappresentante del Ministero dei beni culturali: ed è che nessuno deve credere che l'approvazione di questa legge per Roma possa essere un fiore all'occhiello che basti a coprire i vuoti e gli aspetti negativi di una politica complessiva che rimane ancora del tutto inadeguata e carente rispetto ai problemi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale del paese. Non ci sono infatti solo i problemi di Roma, ci sono i problemi di tante città e zone d'Italia devastate non solo dalla speculazione edilizia, ma dal tipo di sviluppo che in linea generale è stato dato al paese. Ci sono le carenze di una politica miope ed inetta, che ha mostrato per molti anni di non intendere quale grandissima risorsa non solo culturale, ma anche sociale ed economica è costituita dal nostro patrimonio storico. Oggi si aggiungono i drammatici problemi del terremoto, rispetto ai quali l'attuale Governo è apparso anche in quel campo debole ed incapace, nel complesso dell'azione che ha svolto in questi giorni.

Le questioni che si pongono sono certo di spesa, ma non solo di spesa; sono, per quanto riguarda la politica dei beni culturali, questioni che riguardano la legislazione, gli strumenti di intervento, la quantità e la qualità del personale, la struttura dell'organizzazione preposta alla tutela. Si dovrà giungere al più presto, su questi temi, alla discussione della legge di riforma che da tempo è stata promessa e della quale da tempo si discute. Ma un importante banco di prova sarà già costituito, sin dai prossimi giorni, dall'azione che il Ministero saprà svolgere in rapporto ai problemi che si presentano nelle zone colpite dal terremoto. Mi associo, a questo riguardo, alle preoccupazioni espresse dal collega Ulianich. Occorre evitare che la catastrofe naturale diventi anche catastrofe culturale; in larga misura già lo è, ma occorre evitare che lo diventi ancor più, occorre evitare che si lasci totalmente andare perduto o disperso un patrimonio di testimonianza di storia e di civiltà che è collegato a tutta l'organizzazione della vita delle popolazioni colpite. Già dalle scelte che si compiono nella fase di emergenza dipenderà, in larga

misura, la qualità della ricostruzione. Purtroppo, anche in questo campo la tragedia del terremoto ha messo e mette in luce l'impreparazione dello Stato. Anche da qui viene, perciò, la conferma della necessità di modifiche profonde nell'organizzazione e nella politica dei beni culturali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Democrazia cristiana considera il disegno di legge per la difesa del patrimonio archeologico di Roma come un severo banco di prova della capacità delle forze politiche e del Governo di rispondere alle esigenze della capitale e soprattutto al problema della valorizzazione delle sue ricchezze archeologiche con la necessaria attenzione richiesta e imposta, d'altra parte, dal merito e dal contenuto dei problemi e dall'interesse che l'argomento ha suscitato, e tuttora suscita, nella pubblica opinione nazionale e internazionale.

Il nostro partito, con l'apporto e il contributo che ha saputo assicurare alla rapida definizione del testo del disegno di legge, ha dato anche una risposta a quanti avevano tentato di accreditare sulla stampa una presunta volontà ritardatrice sul problema della difesa del patrimonio artistico di Roma; dunque abbiamo dimostrato non solo la nostra ferma volontà di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame, ma anche la capacità di integrare le esigenze di fondo già recepite dal ministro Biasini con alcune intuizioni che, accettate dalle altre forze politiche, hanno contribuito a fare del disegno di legge un articolato provvedimento idoneo al raggiungimento delle finalità che esso si propone.

Oggi discutiamo e, spero, approviamo rapidamente una normativa che predispone urgenti interventi per il patrimonio archeologico della capitale, che non può essere più accusata, come si è fatto nei primi giorni, di apparire un provvedimento finanziario-tampone, ma costituisce un indispensabile strumento per avviare il processo di riqua-

lificazione del modo di pensare il servizio dei beni culturali. Ci troviamo di fronte, onorevoli colleghi, ad un progetto globale e finalizzato per la difesa e la valorizzazione di tutti i monumenti antichi del territorio comunale di Roma, che vengono considerati sia sotto il profilo della conservazione e del restauro delle connesse opere d'arte sia sotto l'aspetto della tutela archeologico-territoriale, sia, infine, dal punto di vista della promozione e della fruizione culturale di essi.

Con gli emendamenti apportati in Commissione istruzione, anche su nostra iniziativa, viene garantito, nel corpo delle disposizioni normative al nostro esame, il rispetto del principio della unicità delle testimonianze storiche di tutto il territorio della capitale, anche, perciò, di quelle rientranti nella specifica competenza delle sovrintendenze di Ostia e dell'Etruria meridionale, dando così rilievo alla feconda collaborazione — come ricordava il relatore — che già vi è stata nel passato tra queste strutture e la sovrintendenza archeologica di Roma, collaborazione — devo ricordare — che ha consentito, anche per l'intesa assicurata dagli organi del comune di Roma, la definizione, finalmente, della redazione della carta archeologica dell'agro romano, documento che ha fissato le presenze archeologiche e ha determinato gli ambiti di rispetto.

Oggi il disegno di legge, con gli emendamenti concordati, può costituire realmente uno strumento globale di crescita dei beni culturali di Roma, perchè è stato ridotto lo spazio di privilegio inizialmente riservato alle testimonianze archeologiche della classicità, sicchè gli interventi sono assicurati anche per la difesa, tutela e promozione delle altre testimonianze, non secondarie, delle culture delle epoche medievale, rinascimentale e barocca, che sono così significative nel quadro del patrimonio archeologico di Roma. Questo ci può far dire che effettivamente ci troviamo di fronte a un provvedimento globale.

La ripartizione dei fondi, infatti, tra le tre sovrintendenze avanti ricordate è corretta sul piano culturale, ma è anche giusta sul terreno della programmazione globale

dei provvedimenti urgenti da adottare per un rilancio complessivo di tutto il patrimonio archeologico della capitale.

Dispiace solo, onorevole Ministro, che viene trascurato, per ovvi motivi di copertura finanziaria, il problema della costituzione del parco dell'Appia antica. Poter includere tale progetto avrebbe sicuramente accresciuto la compiutezza del disegno di legge; ma non disperiamo che dell'argomento si possa tornare presto a parlare per dar corpo alle iniziative che gli uomini della cultura nazionale e internazionale hanno sollecitato e sulle quali non è mai mancata la adesione di tutte le forze politiche sinceramente democratiche della capitale.

Devo sottolineare che il provvedimento in esame, attraverso il ricorso a un finanziamento straordinario (e mai ricorso ad una norma straordinaria ha avuto più fondata motivazione), è un progetto di grande impegno per il Governo, ma lo è anche per le strutture che dovranno garantire la pratica attuazione della legge.

Il Gruppo della Democrazia cristiana si è fatto promotore di un ordine del giorno approvato all'unanimità da tutti i Gruppi politici in Commissione, con il quale si è impegnato il Governo a potenziare adeguatamente le strutture operative del Ministero dei beni culturali nel comune di Roma per assicurare l'attuabilità amministrativa della legge e consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel provvedimento e nei tempi stabiliti. Infatti, onorevoli colleghi, guai se allo sforzo finanziario che il Governo opera con questo disegno di legge non dovesse corrispondere una capacità di spesa delle strutture amministrative! Guai se non riuscissimo a mantenere le scadenze degli interventi previsti perchè i tre obiettivi della conservazione, valorizzazione e promozione sono strettamente connessi tra loro e la finalità di una diversa fruizione culturale del patrimonio archeologico di Roma sarebbe del tutto frustrata se non si riuscisse ad osservare puntualmente i tempi previsti per le opere di restauro e di tutela.

D'altra parte, lo stesso carattere di globalità del provvedimento finanziario straordinario comporta un impegno attuativo della legge per il quale non basta la buona volontà, ma occorre un supporto tecnico che al momento non è sufficientemente assicurato.

Per accrescere il grado di attuabilità amministrativa della legge abbiamo anche sostenuto la possibilità di utilizzare lo strumento delle convenzioni per la realizzazione dei programmi che richiedono studi ed indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, interessando direttamente l'Istituto centrale del restauro che, nel progetto iniziale, rimaneva del tutto escluso. Con questa intenzione abbiamo ancora voluto dare rilievo al contributo che l'amministrazione comunale di Roma può garantire, assicurando la possibilità di includere nei programmi di intervento del Ministero anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma, sia per i problemi della protezione del patrimonio, sia per i temi della promozione dei beni culturali.

Onorevoli senatori, non mi soffermo sui singoli aspetti del disegno di legge nè ripeto in questa sede le osservazioni che già mi sono permesso di avanzare in ordine ai problemi della conservazione e del restauro, della tutela archeologico-territoriale e della promozione; osservo solo che il provvedimento in discussione contiene un inizio di superamento del concetto tradizionale di tutela fine a se stessa, puntando a costruire una prospettiva in termini nuovi, collegando giustamente la tutela — come osservava anche il senatore Spitella — alla realtà territoriale e sociale della città di Roma. Basti pensare che una parte non indifferente dei finanziamenti straordinari verrà destinata ad oneri di ricognizione, di ricerca e di espropri su aree archeologiche, nel centro storico, nel suburbio e nell'agro romano. Da tale punto di vista si anticipano, sia pure in termini di ricerca, le linee di un modello di verifica sia sul piano delle grandi opzioni urbanistiche, nella capitale, per la salvaguardia archeologico-territoriale, sia

su quello metodologico della compartecipazione dei diversi livelli istituzionali alla tutela dei beni culturali ed ambientali; un modello che dovrà trovare, in generale, una specifica regolamentazione nella promessa legge-quadro che speriamo venga presto portata in Parlamento ed approvata.

Per intanto, possiamo dire che per Roma gli interventi previsti dal disegno di legge in discussione presuppongono e impongono una scelta che, recepita e fatta propria dallo strumento urbanistico, deve puntare ad impedire per l'immediato futuro momenti di discrasia e dare, come ricordava il relatore senatore Spitella, una risposta nuova alla necessità di raccordare il compito del Ministero di garantire comunque le testimonianze monumentali e il ruolo delle comunità locali di portare i beni culturali a livello di fruizione dei cittadini.

Per tutti questi motivi, per le scelte culturali che obiettivamente sono fatte nel provvedimento in discussione, la Democrazia cristiana esprime il suo assenso al disegno di legge, testimoniando la propria disponibilità a contribuire in maniera seria all'opera di protezione, tutela e promozione del patrimonio archeologico di Roma.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a svolgere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

« Il Senato:

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 951, concernente " Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma ",

impegna il Governo,

anche in relazione all'esigenza di assicurare l'attuabilità amministrativa della legge, a potenziare adeguatamente le strutture operative del Ministero per i beni culturali nel comune di Roma con provvedi-

menti ed iniziative che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti nel provvedimento e nei tempi stabiliti».

9.951.1

S P I T E L L A , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, al relatore tocca aggiungere solo pochissime considerazioni a quanto ha già avuto modo di esporre nella relazione scritta, tenendo conto del fatto che il dibattito ha registrato un largo e generale consenso al provvedimento.

Desidero anzitutto associarmi ai colleghi che hanno rilevato l'opportunità e l'importanza della legge e dare atto al Governo e al ministro Biasini della tempestività e dell'opportunità nell'adottare le misure di sua competenza e nel proporre al Parlamento un intervento di così vasta portata per la salvezza del patrimonio archeologico di Roma.

Credo che sia giusto sottolineare anche da parte mia il fatto che l'approvazione di questo provvedimento non stride con il momento drammatico che viviamo e che, pur nella consapevolezza della necessità di riconoscere una priorità indiscutibile agli interventi che lo Stato dovrà attuare nelle zone terremotate, proprio il senso del dovere che il nostro paese ha di fare ogni sforzo per assicurare la sopravvivenza di quanto ha di più caro, di più rilevante, di più valido ci spinge ad approvare il disegno di legge al nostro esame, nonostante le circostanze in cui ci siamo venuti a trovare.

Circa il lavoro che la Commissione ha svolto con una intensità di ritmo che è servita a recuperare il tempo trascorso a causa della crisi di Governo, credo che la sua utilità vada sottolineata e che tale lavoro sia servito a dare al provvedimento un respiro più ampio, una compiutezza di raggio di operatività, includendo nella complessa materia anche le parti ricadenti sotto le competenze delle altre due sovrintendenze archeologiche di Roma, cioè quella dell'Etruria meridionale e quella di Ostia antica. L'intervento risulta così caratterizza-

to da una globalità e da una adeguatezza che era giusto ricercare.

Ci siamo preoccupati di verificare in modo specifico l'attuabilità della legge e, nei perfezionamenti che sono stati introdotti, sia dal punto di vista delle procedure sia dal punto di vista del coinvolgimento diretto dell'Istituto centrale del restauro, la Commissione ha ritenuto di individuare le condizioni ottimali di fattibilità. Per questo, confermando quello che ha già detto il senatore Ulianich, voglio rinnovare ai tecnici, agli studiosi del Ministero che sono venuti a portarci la documentazione e le informazioni opportune, un vivo ringraziamento poichè essi hanno fornito un ulteriore elemento di spinta per la Commissione ad arrivare sollecitamente all'approvazione del provvedimento.

Ritengo che il problema fondamentale sia quello di fare in modo che l'intervento sia il più sollecito e completo possibile ma soprattutto il più opportuno sul piano della sicurezza scientifica, della garanzia cioè dell'utilizzazione del meglio che la scienza e la tecnica mettono a disposizione in una materia certamente complessa e difficile. Penso che il Ministero dovrà anche farsi carico di affrontare sollecitamente, con l'aiuto di studiosi altamente qualificati, la problematica che è venuta in evidenza per iniziativa del comune di Roma in queste ultime settimane, riguardante una nuova sistemazione della grande area archeologica centrale di Roma. Certamente questo tema dovrà ricevere la verifica di un approfondimento di carattere scientifico che è indispensabile in una materia così impegnativa.

Vorrei aggiungere una parola di consenso a quello che è stato sostenuto dai senatori Chiarante e Saporito in ordine ai grandi musei archeologici di Roma, quello delle Terme in particolare, per il quale è indispensabile un intervento risolutore per farne un grande museo, quale si conviene a Roma e in relazione al materiale di cui si dispone. Occorre inoltre realizzare un ampliamento e un adeguamento del museo di Valle Giulia, che è altrettanto importante e significativo. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la zona di Ostia. Si tratta,

insomma, di mirare a realizzare qualcosa che tenga d'occhio adeguatamente, come mi sono sforzato di sottolineare anche nella relazione, tutto il patrimonio archeologico esistente in Roma, con le sue componenti, da quelle etrusche e italiche a quelle più strettamente romane.

Per quanto attiene l'ordine del giorno che la Commissione ha presentato, dirò che una delle nostre maggiori preoccupazioni è stata proprio quella relativa alla capacità delle strutture ministeriali delle sovrintendenze di affrontare una mole di lavoro così imponente quale quella prevista con l'intervento dell'ordine di 180 miliardi, determinato da questa legge.

Abbiamo pensato, ad un certo momento, di inserire nella legge un aumento di personale, un allargamento degli organici, ma ci siamo resi conto che inserire una statuizione del genere in questa legge significava ritardarne l'iter, complicarne le procedure di approvazione e di attuazione e allora abbiamo preferito, d'accordo con il Governo, allegare al provvedimento un ordine del giorno che impegnasse l'amministrazione a fare quanto è nelle sue possibilità per garantire, raccogliendo le energie disponibili, la realizzazione dell'opera con il massimo di personale tecnico, scientifico e amministrativo. Se ciò si rivelasse difficile via via che il lavoro sarà attuato, credo che il Parlamento non potrà non farsi carico di affrontare la materia dell'allargamento degli organici anche con uno specifico provvedimento. Questo è il significato dell'ordine del giorno che viene presentato all'Assemblea.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi rimane che auspicare che all'impegno che il paese assume in questo momento e in questa materia faccia effettivamente seguito il conseguimento degli obiettivi che tutti vogliamo realizzare nell'interesse di una delle cose più preziose che ha il nostro paese, cioè del patrimonio archeologico.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei beni culturali e ambientali.

B I A S I N I , ministro dei beni culturali e ambientali. Signor Presidente, onorevoli

senatori, vorrei compiere inizialmente un dovere che non ha proprio niente di rituale rivolgendolo un ringraziamento in primo luogo al relatore, che ha svolto un'ampia relazione, nutrita di informazione culturale e di passione, ed a tutta la Commissione per il contributo che ha dato sul piano della preparazione degli emendamenti a questa legge che è indubbiamente una legge d'iniziativa del Governo, ma che nasce attraverso il miglioramento e il contributo di tutti i Gruppi politici i quali anche oggi hanno continuato in questa direzione: ieri emendamenti utili e opportuni, oggi stimolanti emendamenti e suggerimenti soprattutto sul piano dell'applicazione operativa e dei possibili approfondimenti culturali.

Entrando nel merito, vorrei limitarmi a pochissime considerazioni riguardanti in primo luogo il carattere di questa legge. Il senatore Ulianich ha parlato di un salto di qualità ed io credo che l'espressione non sia retorica. È certo che in questo momento abbiamo davanti ai nostri occhi e nella nostra coscienza il ricordo delle zone così duramente colpite dal sisma, delle nostre popolazioni martorate e anche delle conseguenze che nel settore specifico dei beni culturali sono da prevedere.

Non è quindi tempo di trionfalismi, non è quindi tempo di esultanza. Ma vorrei sottolineare che questa legge rappresenta pure obiettivamente una novità perchè prevede un'urgenza di interventi non più saltuari ma programmati, non più estemporanei ma qualificati anche sotto il profilo di nuove, più moderne ed adeguate tecnologie a tutela del patrimonio archeologico di Roma.

Vorrei assicurare il collega Chiarante che è ben lungi da noi il pensiero di fregiarci di questa legge come di un fiore all'occhiello. I problemi sono drammatici e gli stessi problemi di Roma sono così gravi che forse neanche con questa legge arriveremo ad una loro risoluzione integrale. È qui, appunto, che va rilevato un fatto che mi pare sia stato sottolineato dal senatore Ulianich e da altri colleghi e cioè quanto sia giustificata questa che è una legge speciale, ma legata ovviamente ad esigenze di storia e di rilevanza culturale che nessuno disconosce e che sono costituite dal valore del patrimonio archeo-

logico di Roma. Vorrei anche ricordare che Atene ha sentito l'esigenza, pure con una legge speciale, di far fronte ai problemi di restauro e di tutela del Partenone.

La seconda considerazione che vorrei mi fosse consentito di fare è che la legge nasce in un ambiente particolare, prima di tutto col supporto dei risultati di studio di una qualificata e prestigiosa commissione, presieduta dal professor Cesare Gnudi, che al di là della sua alta rilevanza culturale ha alle spalle un contributo particolare di partecipazione, di collaborazione e di direzione nel nostro Ministero, ed è appunto approdata a risultati — anche questo è stato rilevato e dal collega Chiarante e dal collega Saporito — che non sono limitati all'applicazione di questa legge, ma sono risultati rilevanti sotto il profilo culturale e, se mi consentite, anche tecnologico, naturalmente sulla base delle più moderne tecnologie che resteranno quindi da supporto, da strumento per tutti gli interventi al di là di quelli particolari di Roma. Mi sia quindi consentito un riconoscimento doveroso ai preziosi suggerimenti contenuti nelle conclusioni di questa commissione, ai componenti di questa commissione, al suo presidente, il professor Cesare Gnudi, ai soprintendenti che hanno dato un contributo estremamente positivo di grande importanza e di grande prestigio a questi lavori.

La legge dunque rappresenta veramente, e non vorrei che l'espressione fosse giudicata un po' consueta o addirittura retorica, un salto di qualità sia per la rilevanza dello stanziamento sia per lo sforzo di una impostazione finalmente programmata, sia pure nell'ambito ristretto di Roma, degli interventi dei beni culturali sul piano della tecnologia, della cultura, delle tecniche dell'intervento e del restauro. E a questo proposito io devo ancora una volta ringraziare la Commissione per le audizioni che ha promosso e che hanno dato un contributo estremamente prestigioso ai nostri lavori. Vorrei anche, a questo proposito, ricordare che l'articolo 3 della legge autorizza a stipulare convenzioni di ricerca, in caso di particolare complessità tecnica e scientifica, con università, con centri di studio, ed è un'autorizzazione estesa,

consentita non solo al Ministero ma anche appunto all'Istituto centrale del restauro che avrà una funzione indubbiamente rilevante nell'attuazione di questa legge.

A questo va aggiunto anche un altro concetto che mi piace rilevare e cioè che il progetto prevede attività di promozione culturale e queste sono coerenti con un concetto moderno della funzione del patrimonio museale che non è semplicemente e non deve essere oggetto di statica e inerte contemplazione ma di stimolante fruizione ai fini di più ampi approfondimenti culturali.

Del resto questa è la novità, se mi consentite, che noi avvertiamo quotidianamente a tutti i livelli in questa rinnovata sensibilità per i beni culturali, cioè una sensibilità che vorrei dire in questa sua crescita è assimilabile alla crescita della scolarità che noi avemmo negli anni '50. Questa crescita, allora della scolarità, adesso della sensibilità, ci ha creato problemi che indubbiamente non hanno avuto soluzioni integrali, ma in sé e per sé è una manifestazione di crescita culturale che è legata alla crescita democratica del nostro paese. Ecco quindi perchè questo aspetto a me sembra degno di considerazione.

Certo oggi il problema della tutela del nostro patrimonio culturale di Roma è di fronte alla tragedia del sisma che ha sconvolto ben due regioni e naturalmente non è questo il tempo di attardarsi in riflessioni autocontemplative o in atteggiamenti trionfalistici.

Vorrei semplicemente sottolineare che gli obiettivi che la legge si propone — e sono stati messi in luce sia dal collega Saporito sia anche dal collega Spitella — sono appunto quelli della conservazione dei grandi monumenti di cui noi quotidianamente, anche come semplici passanti, come cittadini qualche volta magari distanti da quella che è la sensibilità e l'interesse culturale, notiamo lo stato di degradazione: la Colonna Traiana, la Colonna di Marco Aurelio, l'Arco di Tito, l'Arco di Settimio Severo, l'Arco di Costantino. E sono solo alcune indicazioni della infinità di opere che qui potrebbero essere citate.

Il secondo obiettivo è quello del consolidamento statico dei grandi complessi architet-

tonici, dal Colosseo alla Domus Aurea, al Tempio di Venere, alle Terme di Caracalla e di Diocleziano, alla sistemazione definitiva della collezione del Museo nazionale romano. Qui giustamente è stata rilevata la posizione direi proprio umiliante per l'Italia, che ha questo grandioso patrimonio artistico, di non avere ancora un museo che noi oggi con questa legge ci proponiamo di raggiungere tra i primi obiettivi. C'è tra l'altro, con l'estensione che opportunamente è stata fatta con l'emendamento proposto in Commissione, la proposta dell'acquisto di Villa Poniatosky per l'ampliamento del Museo dell'Etruria meridionale e di interventi anche di sistemazione del Porto di Traiano ad Ostia, onde tutte e tre le sovrintendenze vengono interessate e messe in grado quindi di assolvere i loro compiti e di raggiungere i loro obiettivi.

Certo, condivido il rammarico espresso da colleghi intervenuti, il senatore Saporito, il senatore Ulianich, il senatore Chiarante, di non poter porre tra gli obiettivi di sicuro conseguimento anche la creazione del parco archeologico dell'Appia antica che pure è uno degli obiettivi più esaltanti per gli uomini di cultura. Ma indubbiamente, anche in questi limiti, credo che la legge che è al vostro giudizio, onorevoli senatori, senza retorica e senza enfasi, possa essere definita una legge nuova che segni un momento nuovo nella storia del problema della tutela del nostro patrimonio artistico. Essa rappresenta il frutto fecondo di appassionate e serie ricerche, di studi che l'hanno preceduta e che hanno rilevato nei nostri collaboratori un altissimo livello culturale in un incontro senza pregiudiziali — mi piace sottolinearlo ancora una volta — tra Governo e Parlamento. Infatti questa legge nasce dal concorso di questa collaborazione senza pregiudiziali tra Governo e Parlamento e soprattutto — anche questo è un elemento che voglio rilevare — da una prospettiva di sempre più feconda collaborazione che è garanzia di positivo successo tra i rappresentanti del Ministero e i rappresentanti degli enti locali.

Voi avete — e il Governo non poteva certo non accettare — inserito appunto un esplicito emendamento che prevede queste collaborazioni. E vorrei anche dire a questo pro-

posito che proprio nella prospettiva di preparare e presentare al Parlamento quella legge di tutela che è già in ritardo io non vedo altra direzione in cui muovermi se non quella appunto di garantire, nella chiarezza delle responsabilità distinte, questa forma di collaborazione tra il Ministero e le articolazioni dello Stato. Infatti comuni, province e regioni altro non sono che articolazioni dello Stato e non qualcosa di contrapposto o di gerarchicamente distinto dallo Stato.

Ci siamo trovati di fronte a lodevoli iniziative del comune di Roma che riguardano appunto provvedimenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma. Le abbiamo apprezzate. Sono indubbiamente anche queste una indicazione convergente per il conseguimento di obiettivi che insieme dobbiamo perseguire.

Certo, il nostro animo in questo momento è angosciato; si è fatto cenno alle zone terremotate ed anche ai particolari danni che sono venuti al settore dei beni culturali. Sembra quasi che ci sia in noi una certa esitazione — ed è comprensibile — a fare il bilancio di questi danni, di fronte ad una situazione che sul piano umano e sociale è tale da colpire profondamente la nostra anima, la nostra coscienza. Ma purtroppo non possiamo dimenticare che abbiamo anche questo grosso problema; a Napoli, nell'Irpinia, a Castellammare di Stabia, Pompei, Potenza, Menfi, Capua, Sessa Aurunca, Torchiara, Matera i danni sono fin da questo momento incalcolabili ed il Ministero non si è fermato ad una constatazione inerte.

Abbiamo subito preso iniziative di ricognizione e di interventi immediati, abbiamo garantito immediatamente, telegraficamente, tutte le richieste che ci sono pervenute per provvedimenti di tutela che sono indispensabili per garantire la stabilità di grandi monumenti: cito il Duomo di Avellino come esempio. Per domani abbiamo convocato una riunione di sovrintendenti e di collaboratori, invitando anche, come doveroso, gli assessori regionali delle due regioni più colpite. Faremo una ricognizione più accurata di questi danni; devo dare atto al commissario Zamberletti di essersi dimostrato estremamente sensibile alle necessità che sono particolari nel nostro settore, e al collega

Nicolazzi di aver riconosciuto immediatamente — come era opportuno — che non ci devono essere opere di ruspe in zone di valore culturale se non c'è prima una consultazione dei responsabili del settore dei beni culturali.

In questo quadro angosciato si colloca questa legge che in un ambiente più sereno forse avrebbe consentito un apprezzamento più accentuato. C'è poi una notizia che credo doveroso dare al Senato: nel quadro di questa angosciata situazione in cui ci troviamo, il Ministero dei beni culturali che si era impegnato a partecipare ad una asta per tentare l'acquisto di un bene legato alla storia del nostro paese, il « codice Leicester di Leonardo », vi rinuncia di fronte alla sofferenza delle zone colpite. Abbiamo creduto opportuno così, dopo aver consultato in proposito il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro (mi sarebbe sembrata una manifestazione di insensibilità fare diversamente nel momento in cui manifestazioni di solidarietà vengono a noi da tutte le parti dell'Europa, e non solo dell'Europa) perchè partecipare a questa asta, che indubbiamente poteva consentire a noi anche l'acquisizione di un documento prestigioso, poteva essere portato a confronto, nella fredda logica del costo e della spesa, ai tanti interventi ai quali noi oggi non siamo purtroppo in grado di rispondere.

Concludo dicendo che accetto l'ordine del giorno che è stato presentato ed il Governo naturalmente non si limiterà ad una accettazione formale, ma si sforzerà di attuarlo per quanto riguarda la necessità di mettere le tre sovrintendenze, impegnate in questo sforzo di attuazione della legge, in condizione di far fronte ai loro compiti anche, e soprattutto, per le disponibilità di personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 951, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla Soprintendenza archeologica di Roma, alla Soprintendenza archeologica di Ostia e alla Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le Soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative re-

lative ai Musei capitolini da attuarsi in collaborazione con il Comune di Roma.

Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « relative ai Musei capitolini ».

2.1 **CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA** Ada Valeria, **CANETTI, PAPALIA, SALVUCCI, MASCAGNI, VALENZA, CALAMANDREI**

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Desidero sottolineare che l'emendamento è giustificato dal fatto che il riferimento ai Musei capitolini potrebbe essere inteso come restrittivo, mentre mi pare che, anche dagli interventi dei colleghi, ci sia un orientamento favorevole ad una collaborazione più ampia delle sovrintendenze con il comune di Roma anche per altri beni che sono di proprietà del comune. Penso ad esempio alle Mura aureliane, alla tomba degli Scipioni e a molti altri beni che sono di proprietà del comune. Pertanto togliere questo inciso estende la possibilità di collaborazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ed esprimere il parere.

SPITELLA, relatore. La Commissione è favorevole.

BIASINI, ministro dei beni culturali e ambientali. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore

Chiarante e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1973, n. 23.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « articolo 5 », inserire le altre: « , primo comma ».

3.1

SPITELLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA, relatore. Si tratta di una precisazione che tende ad evitare eventuali difficoltà interpretative. Il richiamo all'arti-

colo 5 della legge 6 febbraio 1973, n. 23, potrebbe far pensare che i fondi da utilizzare per queste convenzioni, su proposta dell'Istituto del restauro, debbano essere attinti sul bilancio ordinario, anzichè sulla legge, perchè c'è un esplicito riferimento al bilancio ordinario nel secondo comma dell'articolo 5.

L'emendamento tende a far riferimento al solo primo comma, in modo da non far sorgere equivoci, per cui sia chiaro che le convenzioni vanno stipulate anche su proposta dell'Istituto centrale del restauro con l'utilizzazione dei fondi della legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B I A S I N I, *ministro dei beni culturali e ambientali.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, *segretario:*

Art. 4.

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'Amministrazione è esone-

rata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni e 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A R R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A R R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, il disegno di legge n. 951 presentato dal Governo, unificato al disegno di legge n. 883 presentato dal nostro Gruppo politico, che prevedono entrambi provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma, ci trovano consenzienti, perchè riteniamo che una legge speciale che preveda stanziamenti cospicui per un pronto intervento sia indilazionabile, urgente e necessaria.

Da qualche parte politica si è detto in Commissione che lo stanziamento non era adeguato o quanto meno non sufficientemente articolato per le necessità che il territorio romano ha di conservare l'aspetto urbanisti-

co consono alla metropoli che ha avuto una fulgida storia culturale, non solo nell'urbe ma anche nell'agro romano. Noi concordiamo, in linea di principio, con quanti desiderano rigorosamente conservare il patrimonio artistico, archeologico e monumentale dei beni culturali archeologici di Roma, ma siamo convinti che la delicatezza dell'intervento è tale che ci suggerisce prudenza: non vorremmo cioè che un intervento non razionalizzato produca ulteriori danni alle già precarie condizioni dei beni culturali.

D'altra parte, nell'audizione che si è svolta nel comitato ristretto della Commissione pubblica istruzione, i sovrintendenti di Roma, dell'Etruria e di Ostia — che sono i responsabili tecnici che debbono coordinare i lavori di intervento — hanno relazionato ed hanno evidenziato le difficoltà oggettive che esistono a livello di reperimento di tecnici competenti da adibire al lavoro di restauro.

Alla luce di dette considerazioni, riteniamo che lo stanziamento complessivo di 180 miliardi è congruo e può risolvere i problemi della conservazione archeologica e monumentale del territorio di Roma. D'altra parte, non possiamo andare sempre alla ricerca dell'*optimum* e nel frattempo restare inoperosi, ma dobbiamo cominciare ad operare perchè lo stato di usura specie del patrimonio monumentale non può attendere più: l'inquinamento atmosferico e il grande traffico di automezzi in quest'ultimo ventennio hanno inciso così profondamente sui monumenti che non è più il caso di discutere, ma occorre operare con urgenza; il processo di degradazione di alcuni monumenti, come ad esempio la Colonna Traiana, impongono ricerche scientifiche da affidare ad enti pubblici o istituti specializzati che suggeriscano il tipo di intervento necessario per ogni monumento. A tal proposito desidero aggiungere che la ricerca applicata, grazie all'intervento che si avrà con la presente legge, potrà essere sfruttata successivamente anche per altre realtà monumentali dislocate nel resto del territorio nazionale.

Riteniamo infine che lo stanziamento debba essere speso negli esercizi finanziari previsti dal disegno di legge, altrimenti vanifi-

chiamo la portata degli interventi ed è perciò che ci dichiariamo favorevoli all'ultimo comma dell'articolo 1, dove si dice che il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentito il competente comitato di settore, variare la ripartizione di cui al comma precedente. Ciò per dare maggiore dinamicità ed elasticità di intervento alla pubblica amministrazione.

Gli emendamenti apportati in Commissione ed in Aula sono valsi a rendere più snello e più dinamico il disegno di legge, adeguandolo alle necessità reali di operosità e di applicazione. A lei, signor Ministro, è demandato l'onere dell'applicazione del presente provvedimento legislativo, che vuole essere l'inizio di un intervento organico nel patrimonio monumentale ed archeologico di Roma.

Noi socialdemocratici siamo sensibili ai problemi culturali connessi al patrimonio monumentale ed archeologico ed è anche per questo che annunciamo il voto favorevole al disegno di legge n. 951.

S P A D O L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D O L I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, sono lieto di annunciare il voto favorevole dei senatori repubblicani al provvedimento su Roma, patrocinato e voluto dal nostro Ministro dei beni culturali, Oddo Biasini, cui vanno il mio augurio e la mia solidarietà affettuosa anche per le comuni battaglie che ci hanno unito in questo settore. È confortante il panorama di unanimità parlamentare che accompagna il varo di questo provvedimento e che ha accompagnato egualmente le vicende della Commissione parlamentare, il lavoro di miglioramento e di arricchimento della legge, in uno spirito che rievoca le origini stesse del Ministero, che vide uno sforzo di unità delle forze politiche, e che ci consente di sperare che l'espressione « solidarietà nazionale » non sia ancora, come da qualche segno si potrebbe supporre, superata, certamente non nel campo della cultura, dove l'emergenza

— alla pari delle calamità naturali — continua e richiede uno sforzo congiunto e concorde delle forze politiche, al di là delle loro collocazioni.

Nel caso specifico sarebbe stato amaro registrare una minore attenzione della democrazia repubblicana rispetto alla dittatura fascista nell'opera di conservazione e di ampliamento del patrimonio archeologico romano, tanto più che non si può assolutamente attribuire al Ministro o alle sovrintendenze, sempre tanto bistrattate e poi sempre tanto invocate come strumenti dei necessari rimedi, l'intento di voler promuovere una romanità da strumentalizzare a fini di spettacolo, a fini nazionalistici, quali in passato hanno caratterizzato una certa degenerazione dell'idea ispiratrice di Roma che viceversa accompagnò, nella sua grandezza, la stessa esperienza risorgimentale.

Le condizioni attuali dell'Arco di Tito sono quelle che sono. A volerle paragonare con quelle ricavabili dalle fotografie di 30 o 40 anni fa, esse appaiono ancora più sconcertanti. Altri esempi potrebbero farsi. La verità è che gli eroici sforzi delle scienze della conservazione contro le perfidie dei materiali e degli ambienti non sempre hanno incontrato ascolto ed attenzione nè in seno alla nostra legislazione, nè in seno alla nostra amministrazione.

Certo la corrosione dei marmi investe Roma non meno di Atene, ma non serve arroccarsi sulle parole di Plutarco quando scriveva che su certi monumenti fiorisce una giovinezza perenne, per cui essi si conservano indenni dal tempo quasi posseggano un animo che non conosce vecchiezza. Anzi le parole di Plutarco, più che giustificare l'inerzia di quanti operano nel presente, vengono a richiamare responsabilità che onorano quanti si impegnano ad assicurare la continuità del proprio passato ad Atene non meno che a Roma. La conservazione del patrimonio archeologico di Roma presenta qualche analogia con quella di altre grandi città legate alla storia e di rilevante patrimonio culturale, eppure è difficile ravvisare altrove un'identica complessità. Atene, ad esempio, che pure ha ritenuto indispensabile un intervento straordinario di tutela del suo

patrimonio e che vanta, fra l'altro, una nostra scuola archeologica di illustri tradizioni di cui io riavviai nel 1975 il funzionamento, vede concentrata la sua zona archeologica praticamente nella sola Acropoli, mentre alle pendici è insediato un agglomerato urbano moderno, con tutti i rischi e le deviazioni che ne possono derivare. Di qui il riconoscimento della specificità del problema della tutela della Roma antica, le cui testimonianze si inseriscono nelle strutture urbane della Roma medievale, della Roma rinascimentale, della Roma barocca e della Roma moderna.

Questa consapevolezza aveva portato ad escludere dai benefici previsti dal disegno di legge per le zone danneggiate dal terremoto del settembre 1979 proprio la capitale. Prevalse allora la considerazione che i danni derivati al patrimonio archeologico romano rappresentassero soltanto l'aggravamento di una situazione precaria per la quale occorreva un provvedimento speciale e finalizzato come questo che adesso si propone all'approvazione del Senato.

Non ho bisogno in questa dichiarazione di voto di ripercorrere le tappe di una legge che ha visto impegnata la commissione Gnudi alla quale fu assegnato il compito di estendere l'indagine dal problema pur gravissimo dei monumenti romani a quello più generale della conservazione delle pietre (in particolare delle sculture situate all'aperto ed esposte ai danni provocati dagli agenti atmosferici), per arrivare poi all'auspicio, che la commissione stessa formulò, che fosse adottato un provvedimento urgente e straordinario, tale da alleggerire il gravissimo stato di decadimento dei monumenti archeologici romani.

La commissione ha ritenuto assolutamente indispensabile dare immediata attuazione a tutte le opere necessarie per mettere subito i grandi monumenti della scultura romana che si trovano all'aperto al riparo dalle azioni di carattere fisico, chimico e microbiologico capaci di aggravarne le condizioni di conservazione già così compromesse.

Dalle dimensioni e dalla complessità del problema dei monumenti romani si può quindi ricavare la visione della mole e della gravità del più ampio problema nell'ambito

nazionale, oltre all'indicazione e all'urgenza di una nuova politica per la conservazione dei monumenti. In questo spirito l'iniziativa per Roma non assume un carattere episodico o locale, ma costituisce l'indirizzo secondo il quale converrà muoversi, nel pieno rispetto delle esigenze di priorità e di compatibilità dei mezzi messi a disposizione.

I grandi monumenti antichi, con le loro raffigurazioni che si vanno dissolvendo per la degradazione della materia, al di là dell'incalcolabile valore artistico legato alla storia romana, assumono anche, sul più vasto piano dei rapporti fra gli Stati e dei legami fra i popoli, significati e simboli sempre più importanti e carichi di implicazioni etiche e civili.

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi e funzionali del disegno di legge, è parso più corretto, anziché prefissare determinati interventi la cui scelta sarebbe comunque settoriale o contingente — e gli anni a venire potrebbero imporre soluzioni diverse — determinare invece un metodo istituzionale di individuazione delle finalità da perseguire in via prioritaria e di predisposizione di programmi di intervento suffragati del parere di comitati di settore, costituiti nell'ambito del consiglio nazionale dei beni culturali, al quale l'esperienza di questi anni ha dato il suffragio della utilità della sua funzione quale fu intravista proprio dai legislatori del Senato.

Opportuna e, credo, decisiva sarà anche la possibilità, offerta dal disegno di legge, di operare contrattualmente in maniera sempre più agile rispetto alle complesse procedure della norma fondamentale sulla contabilità di Stato, sfuggendo così alla purtroppo ricorrente insidia, esistente anche nell'area così povera e derelitta dei beni culturali, della formazione di residui passivi.

Attendiamo adesso che il Senato esprima l'ultimo voto a favore di questo provvedimento, non senza ricordare che mai come in questo caso la prassi del rinvio sarebbe irrimediabilmente delittuosa per la causa dei beni culturali, inseparabile dal progresso e dal domani della nazione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, molto brevemente per dichiarare che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale vota a favore di questo provvedimento, sia pure con molte riserve, critiche e osservazioni. Questo disegno di legge arriva, a nostro giudizio, tardi e male. Arriva tardi e a questo proposito denunciavamo le responsabilità di tutti i governi degli ultimi anni che hanno sempre trascurato questo settore; responsabilità gravissime che hanno portato a quel degrado del nostro patrimonio archeologico che è stato riconosciuto nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge. Queste responsabilità restano ferme e ricadono naturalmente su chi in quel momento aveva il dovere di provvedere. Questa è quindi la prima denuncia che dobbiamo fare e che concerne appunto questi gravi ritardi, anche se oggi si decide di porre mano al mantenimento e alla salvaguardia di questo patrimonio.

Noi lo consideriamo comunque un fatto positivo dopo questo abbandono condannevole, che ritengo per la verità « voluto » per quell'ansia di *revanche* che ha animato questo periodo del dopoguerra rispetto all'attivismo che si era manifestato nella tutela del patrimonio archeologico di Roma. E lo ha confermato con una certa asprezza il senatore Spadolini facendo questo richiamo che egli però ha voluto esporre come uno stimolo a non fare peggio: ed è già qualche cosa di cui possiamo considerarci soddisfatti.

Il secondo aspetto che vogliamo criticare è la mancanza di una programmazione. Proprio adesso il senatore Spadolini ha parlato dell'opportunità di non effettuare una programmazione. Riteniamo invece che si doveva provvedere ad una programmazione. È tanto vero che è così che lo stesso articolo 2 del disegno di legge prevede che entro il 30 settembre di ogni anno le sovrintendenze debbano presentare un programma per gli interventi che debbono essere effettuati. Noi non abbiamo fiducia in questi termini che vengono stabiliti nelle nostre leggi nel senso di effettuare una programmazione entro un dato mese, entro un dato giorno.

Sappiamo perfettamente che rimangono soltanto nella legge, che la programmazione non sarà mai fatta e che gli interventi saranno saltuari e verranno effettuati secondo le pressioni e gli interessi di questa o di quell'altra forza politica o di determinati settori che premono in una direzione o in un'altra.

Le stesse convenzioni che sono previste dall'articolo 3 per quanto riguarda eventuali studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica dimostrano ancora che siamo nel vago, che la programmazione dovrà essere fatta, ma non si sa neanche in quale modo, con l'aiuto di chi e diretta in quale direzione.

Oltre a questo sistema confusionario e disorganico, noi siamo convinti che questi stanziamenti restino genericamente evidenziati e che non si sappia quando, come e dove saranno utilizzati.

Queste sono le ragioni di sfiducia, onorevole Ministro, che non derivano certamente dalla sua persona che merita tutto il riguardo, ma che traggono lo spunto da un passato recentissimo che ci dimostra come gli interventi non siano mai stati effettuati con serietà, con impegno e con attenzione.

Nonostante queste nostre osservazioni e queste nostre critiche, noi voteremo a favore del disegno di legge, nella speranza che questo sia un primo passo, perchè credo che la nostra nazione debba essere orgogliosa della propria storia e del proprio passato, che tutto il mondo ci invidia.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, se la tremenda sciagura abbattutasi sul Mezzogiorno d'Italia non ci imponesse il massimo della serietà — e lo stesso Ministro lo ha ricordato poc'anzi — si potrebbe ben ironizzare sul fatto che questi provvedimenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma nascano — e noi diciamo finalmente — proprio come conseguenza di quel fenomeno calamitoso che fu il terremoto del

settembre 1979, ricordato prima di me dal collega senatore Spadolini.

Una volta tanto, onorevoli colleghi, si può forse dire che un evento negativo e oggi così drammatico abbia portato invece dietro di sé qualche cosa di positivo: ha portato, in una parola, il risveglio da un lungo sonno di coloro che sono preposti alla tutela del patrimonio archeologico e architettonico del nostro paese e in particolare della nostra capitale.

Noi liberali non possiamo quindi che accogliere con grande soddisfazione questi provvedimenti tesi a consentire che nella città, che significativamente ospita le nostre maggiori istituzioni, si ponga rimedio a decenni di incuria, a decenni di disattenzione.

Riteniamo che anche l'ordine del giorno che è stato approvato sia senz'altro positivo purchè il potenziamento delle strutture operative venga attuato con grande rigore rispetto sia alla professionalità sia alla competenza del personale che giustamente rinforzerà la soprintendenza di Roma e gli altri uffici interessati. Ci preoccupa infatti che questi miliardi preziosi possano subire la sorte che è toccata ad altri finanziamenti altrettanto importanti e altrettanto urgenti e che è stata quella di essere sperperati o nella migliore delle ipotesi inutilizzati. Così questa volta non dovrà essere perchè crediamo di poter affermare senza retorica che la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Roma non riguarda solo la capitale, solo il nostro paese, ma riguarda l'intera umanità che sa di trovare in Roma una delle testimonianze più alte, più nobili della storia del mondo civilizzato.

L'enorme afflusso di turisti da ogni parte del mondo, il persistente interesse degli studiosi dimostrano la coscienza di questa importanza. Ma purtroppo invece altrettanto non è da parte di chi è preposto all'amministrazione della città, a nostro avviso, perchè in questi giorni la giunta capitolina sta dando prova di improvvisazione e di discordia proprio sugli interventi (necessari e integrativi di quanto stiamo discutendo) sul tessuto storico di Roma.

Non vorrei che si pensasse che noi liberali intendiamo strumentalizzare questo dibattito per denunciare mali e disfunzioni che hanno la loro origine in un'aula che non è questa, ma sarebbe altresì inopportuno non denunciare il rischio che l'importante lavoro di individuazione delle priorità — vedasi ad esempio quello svolto egregiamente dal dottor La Regina — si scontri con la incapacità dell'amministrazione comunale di collaborare nel modo migliore, o — ancor peggio — ne emergano rivalità o strumentalizzazioni che sarebbero deleterie.

Le ristrettezze finanziarie del bilancio nazionale hanno costretto alla riduzione dello stanziamento inizialmente previsto. Ne prendiamo atto. L'annunciato parco dell'Appia antica dovrà attendere ancora degli anni prima di vedere la luce, se mai la vedrà, ma mi si consenta almeno da quest'Aula di lanciare un appello affinché non si metta in opera un progetto che comprometterebbe la natura stessa del parco e che è il sovrappasso dell'Appia antica a pochi metri dalla splendida porta di San Sebastiano. Questo sovrappasso infatti a più corsie automobilistiche, provvisto di zone per il parcheggio dei pullman, taglierebbe in due la spina di verde archeologico con danni ambientali ed economici irrimediabili e contrasterebbe ancora una volta con i propositi che sono stati enunciati. Il Ministero dei beni culturali non risulta che si sia opposto e la giunta romana ha esultato per la implicita autorizzazione!

Il traffico, si risponde a queste osservazioni, ha le sue esigenze. Ma, onorevole Ministro, colleghi senatori, in un'epoca in cui si progettano i tunnel sotto la Manica possiamo ammettere che la testimonianza più commovente della storia romana sia tagliata in due da un'autostrada urbana? Possiamo credere che se sotto il mare possono essere unite Francia ed Inghilterra, non si possano unire, per via sotterranea, via Latina e via Cristoforo Colombo? Si scavi quindi, si scenda quanto è necessario per evitare di toccare la stratificazione dell'antico fuori porta, ma non si dimentichi soprattutto che Roma è una città eccezionale e richiede soluzioni eccezionali, adeguate al suo carattere straor-

dinario, e non già un trattamento adatto magari al più periferico dei suoi suburbi. Ben venga dunque questa legge, ma si mettano in moto anche gli strumenti per provvedere alle pinacoteche, al tessuto urbano medioevale e barocco, ai palazzi storici.

Noi liberali stiamo studiando in proposito la possibilità di introdurre in Italia, come già è in altri paesi, il metodo delle sottoscrizioni pubbliche anche interregionali per salvare questa o quell'opera d'arte con la detrazione dall'imponibile fiscale. Questo perché vogliamo la partecipazione attiva, cosciente dei cittadini alla spesa pubblica ed alla tutela del patrimonio ambientale che è poi tutela del loro stesso patrimonio.

Non dobbiamo aver timore di ammettere che le risorse economiche del nostro paese non sono illimitate, mentre illimitato è il patrimonio artistico. Ciò anzi deve condurre a ricercare strumenti nuovi per il reperimento di finanziamenti piuttosto che subire con rassegnazione la carenza degli stessi. E pensiamo con estrema preoccupazione che questa pioggia che batte su Roma sta battendo anche su Venezia per la quale ancora dopo tanti impegni solenni nulla si è fatto. E con preoccupazione pensiamo ancora a cosa si dovrà fare per recuperare la fiducia ed il credito di quegli organismi internazionali che in passato si erano prodigati per l'Italia.

E non vanno dimenticate Pompei ed Ercolano, Orvieto ed anche la speculazione che ha eroso indegnamente l'area archeologica di Selinunte. Se l'Italia non è un paese dalle risorse illimitate, certo una parte del suo patrimonio è costituita da quell'industria turistica che è anche legata alle testimonianze della nostra antica storia che, se fossero utilizzate a pieno regime, potrebbero essere origine di nuova occupazione, di ulteriore sviluppo economico oltre che di prestigio in tutto il mondo.

Per concludere, nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge in discussione oggi sui provvedimenti urgenti, il Partito liberale auspica che con essi si instauri la prassi di cospicui interventi sulle singole realtà storico-architettoniche senza trascura-

re le realtà minori o diverse da quella archeologica.

Annunciando questo voto favorevole riteniamo ancora, noi liberali, opportuno e doveroso rilevare infine la necessità — e sollecitarne la concretizzazione — di un indispensabile ampliamento delle disponibilità finanziarie del Ministero dei beni culturali e delle sovrintendenze che — va riconosciuto in questa nostra Aula — affrontano ostacoli quotidianamente, sopportano sacrifici, ma persistono nella loro opera tanto indispensabile quanto valida.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 951 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 883.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani » (998)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Libertini. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Segreto. Ne ha facoltà.

S E G R E T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà di breve durata. Intendo esporre i motivi del nostro voto favorevole al disegno di legge numero 998. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, nello stabilire i requisiti richiesti per la concessione dei benefici di legge, confermano tutte le categorie di località, comuni di nuova istituzione, frazioni con po-

polazione superiore ai mille abitanti, nuclei abitati con popolazione di almeno 200 unità, eccetera, già previste dai provvedimenti legislativi in materia precedenti alla legge 28 marzo 1973 numero 86, oltrechè, come ovvio, la categoria dei nuclei abitati aventi una popolazione di almeno 50 unità introdotta da quest'ultima legge. In proposito si ricorda che tale provvedimento aveva il duplice scopo di completare la realizzazione dei collegamenti per le località delle categorie prima ammesse e di estendere quindi i benefici ai nuclei abitativi di almeno 50 unità.

In effetti i lavori eseguiti con l'utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla ricordata legge numero 86, mentre hanno consentito di ultimare il programma dei collegamenti per le località comprese nelle categorie precedenti a quelle previste nella legge stessa, hanno potuto soddisfare per la limitatezza dei fondi disponibili solo in parte le richieste per i nuclei di almeno 50 abitanti. In cifre, dei 2.000 circa collegamenti realizzati in forza della legge numero 86, quattrocento rappresentano il completamento dei programmi concernenti le località delle categorie precedenti, mentre i rimanenti 1.600 riguardano l'ultima categoria ammessa. Scopo della presente legge è quello di finanziare la realizzazione dei collegamenti interessanti quest'ultima categoria che, da previsioni di massima, ammontano a circa 3.000. Il rischio che tra le località ancora da collegare possano essere comprese frazioni anche molto popolose, comuni di nuova istituzione con consistenti addensamenti urbanistici, risulta molto ridotto. In effetti, gli esami preventivi fino ad oggi espletati sulle 1.600 località per cui è già pervenuta la richiesta dal beneficio da parte dei comuni interessati hanno posto in evidenza che le località stesse sono tutte costituite da nuclei abitati di modesta entità, in genere ubicati nelle zone rurali, notevolmente decentrate rispetto ai centri urbani più vicini.

Con l'articolo 3 del disegno di legge, si è voluta inserire una innovazione rispetto alle precedenti leggi in materia, concedendo la facoltà ai piccoli imprenditori, coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, ai sensi dell'articolo 2083, di gestire

il servizio telefonico pubblico in qualità di appaltatori. Tale innovazione si è resa necessaria per la difficoltà di reperire nei piccoli nuclei abitati da poco più di 50 abitanti un gestore del servizio telefonico in argomento che, ai sensi dell'articolo 5, lettera h), della legge 23 ottobre 1960, numero 1369, allegato numero 1, svolga una attività lavorativa propria rispetto a quella che è chiamato a svolgere nel campo telefonico. Infatti, se nel periodo in cui erano in vigore le precedenti leggi in materia questa possibilità poteva facilmente verificarsi, trattandosi di località più vaste e popolate (minimo 200 abitanti) con possibilità quindi di reperire un luogo pubblico (bar, osteria, negozio di generi alimentari eccetera), con la legge del 28 marzo 1973, numero 86, siffatta possibilità si è notevolmente ridotta, stante la modesta entità dei nuclei da collegare (minimo 50 abitanti). Se poi si considera che nel concetto di piccolo imprenditore vengono compresi tutti i membri della famiglia, rimane non difficile affidare l'appalto di gestione del servizio telefonico ad un esponente della famiglia stessa che, per necessità casalinghe, deve rimanere presso la propria abitazione.

I collegamenti finora realizzati hanno trovato la loro copertura finanziaria negli stanziamenti previsti da ben 7 provvedimenti legislativi, a partire dalla legge 11 dicembre 1952, numero 2529, fino alla legge 28 marzo 1973, numero 86, ed ammontanti a 30,5 miliardi. Con tale finanziamento sono stati realizzati 16.680 collegamenti telefonici per i comuni, frazioni di comuni e rifugi alpini, con un costo unitario medio di circa 1.800.000 per collegamento. A seguito dei noti fenomeni inflattivi, il costo attuale di un collegamento si aggira sui 4.500.000 lire. Con gli stanziamenti previsti dall'ultima legge n. 86 furono completate le realizzazioni interessanti le località con popolazione fino a 200 abitanti e in più furono collegate 1.600 località aventi almeno 50 abitanti, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria. Risultando la stima di massima per queste ultime località, come già detto, di circa 3.000 nuclei abitativi non ancora collegati, lo stanziamento del provvedimento legislativo in esame dovrà adeguarsi a tali esigenze.

Considerando in funzione della prevedibile lievitazione dei prezzi un costo medio di 6.000.000 per collegamento, ne deriva l'esigenza di uno stanziamento di 18 miliardi di lire per la realizzazione del programma in esame. Ho cercato pertanto con questo mio intervento di dimostrare che sostanzialmente questo disegno di legge completa e determina in maniera positiva le attuali leggi e merita dunque l'approvazione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A V E L L O N E , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel ringraziare innanzitutto il senatore Segreto cortesemente intervenuto nel dibattito, mi sembra doveroso, in questa mia breve replica, sottolineare ed apprezzare l'iniziativa del Governo rivolta a completare, nel quinquennio 1981-1985, il programma dei collegamenti telefonici nelle zone più disagiate del nostro paese e precisamente in quei nuclei abitati di modestissime dimensioni, già previsti dalla legge n. 86, ed ancora privi del servizio telefonico pubblico, causa la limitatezza dei fondi previsti dalla citata legge 28 marzo 1973.

Mi auguro che il presente disegno di legge, che prevede una spesa di 18 miliardi, grosso modo perequata alle prevedibili lievitazioni dei costi e alle concrete possibilità operative dell'azienda di Stato, consenta nel quinquennio la realizzazione di quei 3.000 collegamenti telefonici ancora necessari per portare a tutta la collettività un servizio pubblico di alto valore sociale.

Con questo auspicio sollecito l'approvazione del disegno di legge in esame nel testo modificato dall'8ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

D I G I E S I , ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, onorevoli senatori, non ho nulla da aggiungere

a quanto detto dal relatore. Vorrei solo assicurare che il Ministero si adopererà affinché i 18 miliardi stanziati con la presente legge possano bastare a coprire tutte le spese e possano consentire che si installino i 3.000 telefoni previsti per le zone rurali al più presto possibile, onde evitare che il processo inflazionistico possa rendere insufficiente lo stanziamento stesso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-1985, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonchè nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

(È approvato).

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia già stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86.

Gli impianti medesimi vengono, altresì, eseguiti nelle località per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.

(È approvato).

Art. 3.

I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di

cui all'articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati.

Nei casi in cui, previo accertamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tale possibilità non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a prepagamento in cabine a disposizione del pubblico.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonchè delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G U E R R I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U E R R I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per una brevissima dichiarazione di voto, perchè intendo sottolineare che, se con questo disegno di legge si confermano impegni e si assegnano finanziamenti alla azienda di Stato per i servizi telefonici al fine — è scritto nel titolo di questa legge — di completare i collegamenti telefonici nelle frazioni dei comuni, nei rifugi montani, nonché nei piccoli centri, mi auguro che i compiti ad essa ancora assegnati siano assolti con più efficienza di quanto sia avvenuto nel passato e con maggiore serietà.

Pertanto votiamo a favore della presente legge, pur confermando le più ampie riserve circa l'efficienza dell'azienda rispetto ai fini che la legge si propone di perseguire, dati i ritardi e le difficoltà del passato e tutti gli aspetti più generali collegati all'attuazione della sistemazione della telefonia in Italia.

Sui problemi relativi alla necessità di mettere ordine nella telefonia italiana il discorso è più che mai aperto sulla stampa, tra le forze politiche, tra gli stessi utenti che sono chiamati ad una maggiore, e discutibile, contribuzione: a questo dibattito darà un contributo la conclusione dell'indagine conoscitiva dell'8ª Commissione del Senato; pertanto non voglio allargare il discorso.

Desidero, signor Ministro, infine sottolineare l'esigenza, da indicare all'azienda da parte del Governo, che i lavori di collegamento telefonico previsti da questo provvedimento siano prioritariamente eseguiti nelle zone colpite dal sisma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1258. — **BARTOLOMEI** ed altri. — « Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (232-B) (*Approvato dal Senato e modificato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1939. — « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa del senatore Vignola e di un disegno di legge governativo*) (104-334-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 959. — « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (1204) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1197. — « Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (1205) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1327. — « Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi » (1206) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

« Norme per il reclutamento dei Commissari di leva » (1207).

Annunzio di trasmissione di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionali.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

SPANO, JANNELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso che, con l'articolo 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, veniva fissato al 30 giugno 1980 il termine per la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge di riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale;

considerato che, con l'approvazione di apposito ordine del giorno, veniva proposta dalla Commissione affari costituzionali del Senato la data del 31 ottobre 1980 come

nuovo termine « congruo » per la presentazione;

tenuto conto che a tutt'oggi il Governo non ha ancora provveduto alla prescritta presentazione nonostante l'urgenza di affrontare i nodi ed i problemi dell'apparato della Pubblica amministrazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo ha già predisposto il relativo schema di disegno di legge e se, inoltre, sono state recepite le indicazioni, formulate dal Parlamento, per una revisione dello stato giuridico della dirigenza che la ponga come struttura di vertice nel contesto della Pubblica amministrazione, momento naturale di raccordo tra politica ed amministrazione, con conseguente espansione di competenze e correlative responsabilità;

se il Governo non ritiene di estrema urgenza la presentazione del disegno di legge e lo sviluppo del confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di assicurare una direzione unitaria per la riforma della Pubblica amministrazione;

come viene giustificata dall'Esecutivo l'inadempienza a precise disposizioni di legge e ad impegni assunti nei confronti del Parlamento e del pubblico impiego.

(3 - 01010)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — In relazione al procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Roma a seguito dell'omicidio dell'avvocato Carmine Pecorelli, si chiede di conoscere:

per quali ragioni e da chi l'inchiesta sia stata affidata al dottor Domenico Sica: risulta, infatti, che egli non fosse il sostituto procuratore « di turno » il giorno del fatto; risulta, in secondo luogo, che all'epoca il dottor Sica fosse « applicato » alla Procura generale e cioè che svolgesse istituzionalmente le proprie funzioni presso la Procura generale e non presso la Procura della Repubblica, quest'ultima competente ad indagare sul delitto;

chi degli aventi diritto abbia assistito alla perquisizione ed al sequestro negli uf-

fici dell'agenzia O.P. e nell'abitazione del Pecorelli;

se siano stati analiticamente e dettagliatamente elencati nei relativi verbali tutte le cose ed i documenti sequestrati durante le operazioni di polizia giudiziaria;

se, nel corso della perquisizione nell'appartamento privato del Pecorelli o nella sede della rivista O.P., siano stati rinvenuti atti e documenti riguardanti la « Loggia P2 ».

Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale poco tempo prima della morte il Pecorelli, in un incontro con il sostituto procuratore della Repubblica dottor Luciano Infelisi, avrebbe « confidato » allo stesso fatti e circostanze di particolare gravità, inerenti il sequestro di persona del quale sarebbe stato vittima il signor Rino Arcaini, figlio del presidente dell'« Italcasse ». Su tale episodio il dottor Infelisi avrebbe redatto un rapporto che sarebbe stato consegnato all'allora procuratore capo della Repubblica, dottor Giovanni De Matteo.

Se quanto sopra esposto risponde a verità, gli interroganti chiedono di sapere se è stata presa l'iniziativa di acquisire agli atti di causa il « rapporto Infelisi ».

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere se è stato avviato un opportuno approfondimento dell'indagine sui fatti richiamati, particolarmente gravi sia oggettivamente che per il periodo al quale si riferiscono.

(3 - 01011)

ORIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

il pensiero del Ministro circa gli attacchi di stampa alle Forze armate, relativi a presunti ritardi ed inefficienze nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate e, in particolare, la sua valutazione sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal deputato Accame, secondo il quale la responsabilità di tali presunte inefficienze è delle « gerarchie militari »;

il pensiero del Ministro sull'affermazione dello stesso deputato Accame che, parlando dell'incrociatore « Andrea Doria », in-

viato dalla Marina militare per il soccorso dei terremotati, ha definito tale unità « la nave che andò a fare scena in Vietnam ».

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se il Governo condivide tale valutazione e — se così fosse — perchè si assumano da parte del Governo iniziative a spese del contribuente per « fare scena » e se, soprattutto, tale giudizio corrisponda al sentimento generale del popolo italiano che ebbe a tributare calorose e commosse accoglienze ai profughi vietnamiti ed ai marinai italiani che, con grande entusiasmo, senso del dovere e competenza, si erano mossi a soccorrerli.

Più in generale, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga suo preciso dovere istituzionale tutelare l'onorabilità delle Forze armate, impegnate in uno sforzo generoso quanto immane di soccorso alle vittime della terribile catastrofe, sforzo che sta suscitando ammirazione e simpatia nell'opinione pubblica di tutto il mondo che manifesta, invece, incredulità e sbigottimento per le divisioni e le strumentalizzazioni politiche che su questa dolorosa vicenda vengono imbastite per scopi che nulla hanno a che fare con l'impegno di solidarietà verso le vittime.

L'interrogante chiede, infine, al Governo che tutte le iniziative opportune vengano assunte per consentire che il lavoro degli ufficiali, dei militari e di tutte le forze impegnate con estremo disagio personale nelle zone terremotate si possa svolgere in un clima di concordia ed al riparo dalle polemiche, nonchè dalla denigrazione sistematica di chi ha ritenuto di cogliere anche questa triste occasione per lanciare le ennesime insinuazioni ed illazioni sulle Forze armate della Repubblica.

(3 - 01012)

BONAZZI, GRANZOTTO, POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, **MARSELLI, FLAMIGNI, SEGA, ANDERLINI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quali siano stati i momenti più rilevanti della carriera e dell'attività del generale Donato Lo Prete nella Guardia di finanza e che cosa risulti dal suo fascicolo personale;

quali furono le modalità e le motivazioni che portarono alla nomina del generale Lo Prete, nel 1974, a capo di Stato maggiore della Guardia di finanza;

per quale motivo il generale Lo Prete fu trasferito, all'inizio del 1979, al comando della Legione della Guardia di finanza della Lombardia, dopo che il generale Giudice era stato collocato a riposo, il Tribunale di Treviso, nel procedimento penale contro i fratelli Brunello, aveva già inviato comunicazioni giudiziarie e stava per emettere mandato di cattura contro i colonnelli Ausiello e Favilli ed era iniziata la pubblicazione sul periodico O.P. di una serie di articoli in cui venivano documentate le responsabilità del generale Giudice in traffici illeciti di petrolio;

se si sia provveduto ad emettere nei confronti del generale Lo Prete, latitante per sfuggire al mandato di cattura del Tribunale di Treviso, il provvedimento che lo dichiara disertore, ed a costituirsi parte civile nei suoi confronti.

(3 - 01013)

BONAZZI, GRANZOTTO, FLAMIGNI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, MARSELLI, SEGA, ANDERLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

quali furono le modalità e le motivazioni che il 31 luglio 1974 portarono alla nomina del generale Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, nonostante una grave vicenda disciplinare nella quale era stato coinvolto;

quali sono stati i momenti più rilevanti della sua carriera ed attività nell'Esercito e nella Guardia di finanza, prima e dopo tale nomina, e che cosa risulta dal suo fascicolo personale;

per quale motivo gli venne concessa una proroga del collocamento a riposo dal 31 ottobre al 31 dicembre 1978;

per quale motivo l'8 novembre 1978 fu collocato a riposo prima della scadenza del periodo di proroga che gli era stato concesso, quando il Tribunale di Treviso, nel procedimento penale contro i fratelli Brunello,

aveva già inviato comunicazioni giudiziarie e stava per emettere mandato di cattura contro i colonnelli Ausiello e Favilli, in coincidenza con l'inizio della pubblicazione sul periodico O.P. della serie di articoli in cui si denunciavano responsabilità del generale Giudice in traffici illeciti di petrolio;

per quale motivo venne nominato a sostituirlo il generale Floriani, da 15 giorni nominato presidente del Tribunale supremo militare e prossimo al collocamento a riposo;

se si è provveduto alla costituzione di parte civile nei confronti del Giudice nei procedimenti pendenti avanti ai Tribunali di Torino e di Treviso.

(3 - 01014)

BONAZZI, GRANZOTTO, FLAMIGNI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, MARSELLI, SEGA, ANDERLINI.

— *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

chi sia il colonnello della Guardia di finanza che il 20 luglio 1978 prese contatto con l'onorevole Stefano Servadei per conoscere — mentre esprimeva « le doglianze del comando » per la durezza dell'interrogazione da questi presentata il 31 luglio 1978 per denunciare la corruzione diffusa negli alti gradi della Guardia di finanza — di quali elementi disponesse e quali fossero le fonti di informazione del parlamentare;

chi abbia incaricato il suddetto ufficiale di compiere tale missione;

chi abbia autorizzato il generale Raffaele Giudice a rilasciare al « Corriere della Sera » (che rilevava come fosse « la prima volta che un comandante del Corpo rilascia un'intervista ») l'intervista pubblicata il 2 agosto 1979, che costituisce nella sostanza una risposta extra-parlamentare all'interrogazione dell'onorevole Servadei e nella quale si insultano gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza « che si arrogano il diritto di chiamarsi democratici ».

(3 - 01015)

GRANZOTTO, BONAZZI, FLAMIGNI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, MARSELLI, SEGA, ANDERLINI. —

Al Ministro delle finanze. — Per conoscere: per quale motivo, all'inizio del 1976, il colonnello Antonio Ibba fu trasferito dall'Ufficio « I » del Veneto;

per quale motivo fu designato a sostituirlo il colonnello Giampietro Ciccone;

se è vero che il colonnello Ciccone, attualmente detenuto a seguito di mandato di cattura del Tribunale di Treviso, ha ricevuto l'ordine di « sorvegliare » l'andamento dell'inchiesta che il Tribunale di Treviso aveva iniziato nel 1978 per perseguire i responsabili del contrabbando di prodotti petroliferi;

da chi tale ordine gli fu impartito, quali attività svolse in attuazione di tale ordine e come ne riferì ai suoi superiori e, in particolare, al Comando generale della Guardia di finanza.

(3 - 01016)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MURMURA. — *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed al Ministro della sanità.* — Per essere informato sulle vere cause del mancato funzionamento del reparto radiologico presso l'ospedale di zona di Tropea, circolando su tale fatto strane notizie.

(4 - 01509)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Lo stato di abbandono in cui da tempo si trovava l'edificio del conservatorio musicale « Santa Cecilia » di Roma ha determinato il crollo di alcuni vani e la conseguente chiusura della scuola, la cui importanza è a tutti ben nota.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per rendere funzionante detta scuola di importanza internazionale.

(4 - 01510)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando si provvederà all'esecuzione dei lavori di consolidamento della tratta ferroviaria costituita da un pon-

te e compresa tra le stazioni di Vibo-Pizzo e Mileto (progressive 2917784 e 2917924), i cui cedimenti e dissesti, in stadio di continua anche se lenta progressione, non solo causano rallentamenti a titolo precauzionale, ma esigono interventi atti a mantenerne l'assetto geometrico, conseguentemente imponendo il più pronto inizio delle opere da tempo proposte dal compartimento di Reggio Calabria.

(4 - 01511)

BUSSETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se sia informato della dura reazione degli olivicoltori produttori di olio extravergine alla notizia secondo la quale lo stoccaggio di extra nella campagna olearia 1979-1980 sarebbe stato di quintali 1.500.000, pari, cioè, a circa il doppio della reale capacità produttiva nazionale di extra;

quali accertamenti (e con quali garanzie di serietà, attendibilità e tempestività) ritenga necessario espletare al fine di apprezzerne la reale consistenza dell'extra conferito, avuto riguardo ai sofisticati procedimenti di deacidificazione praticati ormai anche nel nostro Paese.

(4 - 01512)

CHIELLI, LAZZARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — È nota l'esigenza, più volte sottolineata dalle forze politiche, dagli Enti locali e dalla stessa Regione Toscana, di dare assoluta priorità agli atti necessari a rendere percorribile la strada statale « Aurelia », soprattutto nel tratto Grosseto-Livorno, le cui condizioni disastrose contribuiscono a provocare giornalmente gravi incidenti, molti dei quali mortali.

La situazione si sta ancor più aggravando per effetto delle modificazioni avvenute negli uffici doganali del porto di Piombino, le cui conseguenze determineranno il dirottamento sulla strada statale « Aurelia » di alcune migliaia di autocarri in più, impegnati nel trasporto di merci.

Le preoccupazioni si sono, pertanto, ulteriormente aggravate fino a spingere la federazione sindacale unitaria della Toscana a

proclamare una settimana di lotta per i giorni 15-19 dicembre 1980.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere lo stadio attuale dei lavori di ammodernamento dell' « Aurelia », di cui è previsto il finanziamento con lo stanziamento di 53 miliardi, e che cosa intende fare il Ministro per intensificare i lavori medesimi.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro non ritiene necessario predisporre immediatamente un nuovo stanziamento per completare l'intera opera stradale comprendente il tratto da Livorno a Grosseto.

(4 - 01513)

VITALONE, MAZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se nei confronti dei magistrati Marrone, Cerminara, Saraceni, Rossi, Vittozzi e Misiani, oggetto di precedente interpellanza parlamentare, sia stata promossa azione disciplinare e per quali illeciti;

se, tenuto conto dell'entità degli eventuali addebiti, ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari.

(4 - 01514)

FORNI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la decisione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, compartimento di Milano, di chiudere di fatto, a partire dal 1° settembre 1980, la stazione di Cucciago (Como) sulla linea Milano-Chiasso, sopprimendo i servizi di biglietteria e di assistenza ai passeggeri.

L'interrogante fa presente:

che una trentina di treni locali si fermano ogni giorno alla stazione chiusa di Cucciago;

che i 33 abbonati residenti a Cucciago ed a Fino Mornasco (lavoratori e studenti) devono acquistare gli abbonamenti in stazioni diverse (Como, Cantù);

che i viaggiatori non abbonati devono acquistare o regolarizzare la loro posizione presso il personale viaggiante;

che per i viaggiatori esiste un'angusta sala d'attesa non custodita continuativamente, priva di riscaldamento ed in pessimo stato di manutenzione (attualmente

è senza illuminazione e parecchi vetri sono rotti), e che della stazione stessa sono state recentemente rifatte le facciate, mentre l'interno è abbandonato e può essere facilmente occupato abusivamente da chichessia.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se l'amministrazione dell'Azienda non intenda assicurare ai passeggeri quei servizi di cui hanno diritto, primo fra tutti il servizio di biglietteria.

Si fa, infine, presente che il disinteresse per un patrimonio immobiliare dello Stato è segno di incuria grave ed oggetto di critiche da parte delle amministrazioni locali e dei cittadini.

(4 - 01515)

DAMAGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali provvedimenti sono stati presi dalla direzione generale dell'ANAS per la riapertura dei cantieri e la conseguente ripresa dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della strada statale n. 190 (regione Sicilia), nel tratto Sommatino, Riesi, Mazzarino, bivio Vigne Vanasco, Disueri, Ponte Olivo, da oltre un anno in completo abbandono per le notevoli difficoltà giuridico-finanziarie insorte nell'impresa esecutrice;

quali provvedimenti con interventi straordinari ed urgenti si intendono prendere per evitare il verificarsi di frane e smottamenti, e ciò per assicurare la transitabilità dell'importante arteria in attesa che vengano ripresi e completati i lavori.

L'interrogante chiede che il problema della ripresa dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della strada statale n. 190 venga responsabilmente considerato dalla direzione generale dell'ANAS perchè trovi la sollecita soluzione largamente auspicata ed attesa dalle Amministrazioni comunali interessate e dai lavoratori dell'impresa esecutrice, ormai da tempo in regime di cassa integrazione speciale, nonchè dalle popolazioni della zona che subiscono gravi danni all'economia ed allo svolgimento della vita civile ed amministrativa.

(4 - 01516)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 01006, dei senatori Tolomelli ed altri, e

n. 3 - 01007, del senatore Signori, sull'intervento di reparti militari in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3 - 01009, dei senatori Segà ed altri, sullo sdoganamento dei prodotti siderurgici.

Annuncio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

G I O V A N N E T T I , segretario:

n. 3 - 00305, dei senatori Barsacchi ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri; n. 3 - 00667, dei senatori Chiarante e Ruhl Bonazzola Ada Valeria, al Ministro dei beni culturali e ambientali.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 4 dicembre 1980**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-

vedì 4 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche (655).

2. Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria (669) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. votazione finale del disegno di legge:

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 (651).

III. Discussione del disegno di legge:

SIGNORI. — Nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (373-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea